

Minori di 18 anni disabili

Indice

Procedure per richiedere l'invalidità civile _____	4
L'accertamento dell'handicap grave _____	9

1. Pensioni e indennità

La domanda _____	10
Indennità di accompagnamento _____	11
Indennità mensile di frequenza _____	13

1.1 Pensioni e indennità per persone con problemi di tipo sensoriale

a) Disabilità visiva, definizioni

Ciechi civili _____	15
Ciechi assoluti: indennità di accompagnamento _____	15
Ciechi parziali: pensione _____	16
Ciechi parziali: indennità speciale _____	17

b) Disabilità uditiva, definizioni

Sordi _____	18
Indennità di comunicazione _____	18

2. Agevolazioni fiscali ed esenzioni

Definizione di soggetto fiscalmente a carico _____	20
Auto: agevolazioni _____	20
Auto: esenzione permanente dal bollo auto _____	24
Auto: contrassegno e parcheggi _____	26
Mobilità: Tessera di libera circolazione _____	28
Mobilità: agevolazioni trasporti (Trenitalia, la Carta Blu) _____	30
Mobilità: Buoni taxi (Comune di Torino) _____	31
Le agevolazioni sull'abitazione: accesso alle case popolari (Comune di Torino) _____	33
Le agevolazioni sull'abitazione: detraibilità delle spese per l'eliminazione delle barriere _____	34
Ausili: fornitura di ausili ortesi e protesi a carico dell'ASL _____	37

Ausili e protesi: IVA agevolata _____	39
I sussidi tecnici e informatici: IVA agevolata _____	40
I sussidi tecnici e informatici: detraibilità delle spese _____	41
Aliquota IVA agevolata per l'acquisto di particolari prodotti editoriali _____	42
Agevolazioni relative ai cani guida per i non vedenti _____	43
Esenzioni e sconti inerenti i tributi locali _____	44
Salute: esenzione ticket _____	47
Salute: detrazione spese mediche e servizi di assistenza _____	48
Eredità e donazioni _____	49

3. Contributi economici

Assistenza economica _____	50
Assegno di cura _____	51
Contributi economici a sostegno della dialisi domiciliare _____	52
Assegno di cura e domiciliarità per disabili gravi e malati di SLA _____	54
Assegno di cura sperimentale a favore dei minori disabili concesso in base alla Legge n. 162/98 (Comune di Torino) _____	55
Contributi per esigenze specifiche _____	57
Reddito di mantenimento per persone non abili al lavoro _____	58
Il voucher, un contributo per conciliare famiglia e lavoro (Provincia di Torino) _____	59
L'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori _____	61

4. Diritto allo studio

Diagnosi funzionale _____	62
CED: Consulenza Educativa Domiciliare (Comune di Torino) _____	63
Servizi integrativi per studenti disabili: servizi alle scuole _____	64

5. Assistenza

Servizio socio-assistenziale _____	66
Prestazioni assistenziali _____	67
Assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata _____	71

6. Lavoro

Iscrizione al collocamento per Minori di oltre 15 anni di età _____	74
I congedi di maternità e paternità _____	77
I congedi per educazione e cura dei figli _____	81
I congedi per malattia del figlio _____	83
I permessi lavorativi - Legge 104/1992 _____	84
Congedi retribuiti di due anni _____	86
Lavoro notturno per familiari di persone disabili _____	88

7. Forme di protezione giuridica

Verso una nuova cultura dei provvedimenti di protezione _____	89
Capacità giuridica, di agire, e di intendere e di volere _____	91
La protezione delle persone fragili - Definizioni _____	92
Tutela, curatela, amministrazione di sostegno a favore dei minorenni _____	93
Gli attori _____	94
Interdizione e tutela _____	96
Apertura della tutela _____	98
Gestione della tutela _____	100
Cessazione delle funzioni, rendiconto finale e chiusura della tutela _____	102
Inabilitazione e curatela _____	103
Apertura della curatela _____	105
Gestione della curatela _____	106
Amministrazione di sostegno _____	107
Apertura dell'amministrazione di sostegno _____	109
Gestione dell'amministrazione di sostegno _____	111
Cessazione delle funzioni, rendiconto finale e chiusura dell'amministrazione di sostegno _____	113
L'incapacità naturale _____	114
Tabelle riassuntive _____	115

Procedure per richiedere l'invalidità civile

Categoria: accertamenti

Aventi diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, cittadini italiani o UE residenti in Italia e, in particolari condizioni, minori stranieri iscritti nella carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE, nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

La domanda di accertamento di invalidità, handicap e disabilità si presenta all'INPS. Nel caso di richiesta per minori le procedure devono essere esplesate dai genitori o dal tutore. Il procedimento ha una **durata massima di 120 giorni** dalla presentazione della domanda.

La richiesta del PIN

L'intera gestione del procedimento è informatizzata attraverso un'applicazione specifica ("Invalidità Civile 2010" - InvCiv2010), disponibile sul sito dell'INPS. L'accesso all'applicazione è consentito solo agli utenti muniti di **PIN** (Personal Identification Number), cioè di un codice di identificazione univoco, rilasciato dallo stesso INPS. Possono accedere al sistema, con diversi gradi e modalità di autorizzazione, i cittadini, i medici certificatori, i patronati sindacali, le associazioni di categoria, le Commissioni ASL e il personale autorizzato dell'INPS, opportunamente accreditati. Il **cittadino stesso può, quindi, presentare la domanda di accertamento (anche se è preferibile appoggiarsi a un patronato sindacale)**, ma soprattutto seguire l'iter della propria pratica dal momento della richiesta della visita all'erogazione delle eventuali provvidenze e inserire le ulteriori informazioni richieste ai fini della concessione delle stesse provvidenze. Per far ciò, tuttavia, deve richiedere il **PIN**, inoltrando la richiesta direttamente dal sito dell'INPS, sezione dei **Servizi on-line** (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure tramite il Contact Center INPS (803164).

La certificazione medica

1) rivolgersi al **medico curante** (medico certificatore) per il rilascio del **certificato introduttivo** che è a **pagamento**, basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall'INPS. Il medico deve attestare la natura delle infermità invalidanti, riportare i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l'indicazione obbligatoria degli appositi

codici e, se presenti, indicare le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità (Decreto Ministeriale 2 agosto 2007). Infine dovrà indicare l'eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto. Questo certificato **va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente**.

2) una volta compilato il certificato, il sistema genera un codice univoco che il medico consegna all'interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita. La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l'abbinamento dei due documenti.

Il certificato ha **validità 30 giorni**: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.

N.B.: *Nel caso di sola domanda di accertamento per il collocamento mirato (Legge 68/99), non è richiesto il certificato medico, in quanto la domanda può essere presentata esclusivamente da cittadini ai quali la condizione di invalidità è già stata riconosciuta con una percentuale superiore al 45%, oppure sia stata riconosciuta la condizione di cieco civile o sordo.*

La domanda

Una volta in possesso del certificato introduttivo, il cittadino può presentare la domanda di accertamento. Può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN, oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.

In questa fase si abbina il certificato rilasciato dal medico alla domanda che si sta presentando. Nella domanda sono da indicare:

- i dati personali e anagrafici
- il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità)
- le informazioni relative alla residenza e all'eventuale stato di ricovero

Il cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sullo stato del procedimento che lo riguarda. Tutte le "fasi di avanzamento" possono essere consultate anche on-line nel sito dell'INPS, sia dal cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).

La ricevuta e la convocazione a visita

Per ogni domanda inoltrata, il sistema genera una ricevuta con il protocollo della domanda. La procedura informatica propone poi un'agenda di date disponibili per l'accertamento presso la Commissione dell'ASL. Il cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella

proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema. Vengono fissati indicativamente i seguenti limiti temporali a decorrere dalla presentazione della domanda:

- **30 giorni** per le visite ordinarie;
- **15 giorni** in caso di patologia oncologica o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007 (tra le quali: patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, atrofia muscolare progressiva, atassie, ecc.).

Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l'arco temporale massimo, a causa dell'indisponibilità di date nell'agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.

Una volta definita la data di convocazione, l'invito viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo e alla e-mail eventualmente comunicata.

Nelle **lettere di invito a visita** sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all'atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.

Nella stessa lettera viene ricordato che:

- il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell'INPS e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN)
- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa

Visita domiciliare

Nel caso in cui la persona sia intrasportabile è possibile richiedere la visita domiciliare. La procedura di certificazione anche in questo caso è informatizzata e spetta al medico abilitato rilasciare il certificato introduttivo. **Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.** È poi il Presidente della Commissione dell'ASL a valutare il merito della certificazione e a disporre o meno la visita domiciliare. In caso di

accoglimento, il cittadino viene informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le modalità già descritte (visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).

La visita

La visita avviene presso la Commissione dell'ASL competente integrata con un medico dell'INPS.

La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l'esito, i codici nosologici internazionali e l'eventuale indicazione di patologie che comportano l'esclusione di successive visite di revisione. In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.

La verifica

Le Commissioni ASL sono integrate con un medico dell'INPS. Al termine della visita:

- se il verbale viene approvato all'unanimità, lo stesso, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS, viene spedito all'interessato da parte dell'INPS stesso. Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni, indennità, assegni), l'INPS può decidere di ricorrere alla visita diretta, prima di attivare il flusso amministrativo per la relativa concessione ed erogazione e quindi inviato anche all'ente conceditore e "messo in lavorazione"
- se invece, il parere non è unanime, l'INPS sospende l'invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni. La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell'handicap, da un operatore sociale

La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l'Istituto.

L'invio del verbale

Il verbale viene inviato al cittadino dall'INPS. Se il giudizio finale prevede l'erogazione di provvidenze economiche, il cittadino viene invitato ad inserire on-line i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie). Anche per queste procedure è bene farsi assistere da un **patronato sindacale, un'associazione o un soggetto abilitato**.

Visite di revisione

Nel caso di verbali che prescrivono la **revisione**, si suggerisce agli interessati di rivolgersi comunque alla propria Azienda ASL per avere conferma della procedura adottata e dei tempi di attesa. Ricordiamo, infatti, che alla scadenza del verbale, decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici (ad esempio, permessi e congedi lavorativi) precedentemente concessi.

Le definizioni per le minorazioni civili solitamente sono:

1. Persona non handicappata
2. Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)
3. Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)
4. Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992)

Ricorsi

È ammesso il solo ricorso in giudizio entro 180 giorni - a pena di decadenza - dalla notifica del verbale sanitario. L'INPS diventa unica "controparte" nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali.

Aggravamento

Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter fin qui illustrato.

L'accertamento dell'handicap grave

Oltre la certificazione d'invalidità civile, una persona può ottenere quella di handicap grave, che da diritto, se sussistono i requisiti, a specifici benefici (ad esempio permessi lavorativi per i genitori, ecc.). L'**handicap** viene considerato **grave** quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992), che si ha quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale - stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione - abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

L'accertamento dello stato di Handicap grave segue le procedure descritte in tema di invalidità civile.

Fonte: sito Handylex

La domanda

Aventi diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, cittadini italiani o UE residenti in Italia e minori stranieri iscritti nella carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE, nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

La domanda deve essere inoltrata alla sede INPS competente per residenza, che provvede all'invio telematico alle Aziende Sanitarie Locali di competenza. La presentazione della domanda, a cura del cittadino o degli altri soggetti autorizzati (Patronati o Associazioni di Categoria) si articola in due fasi:

- compilazione del certificato medico (digitale) attestante la natura delle infermità invalidanti. Il certificato ha una validità di 30 giorni
- inoltro della domanda all'INPS, **esclusivamente** in via telematica

Le prestazioni agli invalidi civili decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e comunque, relativamente alle prestazioni economiche, in presenza di tutti i requisiti previsti per la concessione, che possono essere: età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali, ricovero non gratuito, frequenza scolastica o di centri riabilitativi.

Gli importi delle diverse provvidenze economiche e i limiti di reddito per potervi accedere sono determinati annualmente per legge.

Il diritto alle provvidenze economiche in favore dei minorati civili – con esclusione delle indennità di accompagnamento, di comunicazione e dell'indennità speciale ai ciechi parziali non legate a requisiti reddituali - si accerta con riferimento al solo reddito personale della persona con disabilità.

Fonte: sito Handylex

Indennità di accompagnamento

Categoria: pensioni

Aventi diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, cittadini italiani o UE residenti in Italia e minori stranieri iscritti nella carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE, nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Requisiti:

- riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore **ovvero** impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua
- spetta al solo titolo della minorazione **indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali**

Nel caso in cui la domanda venga spedita per corrispondenza, come data di presentazione fa fede il timbro di arrivo all'ASL.

L'indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa.

Hanno altresì diritto all'indennità di accompagnamento i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell'Unione.

Esclusioni e incompatibilità

Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto (per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento).

L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali e con le pensioni e le indennità speciali per i ciechi parziali (persone **pluriminorate**).

Una volta ottenuta l'indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente, entro il 31 marzo, una dichiarazione di responsabilità attestante l'eventuale ricovero in casa di cura. L'indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi. Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della ma-

lattia o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese.

L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese.

L'indennità è dovuta durante il periodo di detenzione, nella considerazione che in tale periodo non viene meno l'esigenza di assistenza, cui il diritto all'indennità è finalizzato.

La misura dell'indennità di accompagnamento per l'anno 2012 è di **Euro 492,97** ed è corrisposta per 12 mensilità.

Fonte: sito Handylex

Indennità mensile di frequenza

È una prestazione a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.

Categoria: pensioni

Avanti diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, cittadini italiani o UE residenti in Italia e, in particolari condizioni, minori stranieri iscritti nella carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE, nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Requisiti:

- frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure in scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido
- età inferiore ai 18 anni
- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, nonché minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz
- validità per il solo periodo di frequenza
- limiti di reddito (per l'anno 2012: **Euro 4.596,02**)

Esclusioni e incompatibilità

L'indennità di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici. Oppure se già si usufruisce di:

- indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti
- indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti
- speciale indennità prevista per i ciechi parziali
- indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali
- i minori ciechi civili parziali hanno diritto alla pensione e non all'indennità di frequenza

Ovviamente, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

L'indennità di frequenza decorre comunque non prima dell'inizio dei corsi riabilitativi della scuola o dell'asilo nido. La corresponsione del beneficio è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso

e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

La misura dell'indennità di frequenza per l'anno 2012 è di **Euro 267,57** ed è corrisposta per un massimo di 12 mensilità.

Fonte: sito Handylex

1.1. Pensioni e indennità per persone con problemi di tipo sensoriale

a) Disabilità visiva, definizioni

Ciechi civili

Sono considerati ciechi civili le persone che, a seguito di visita medica presso la competente Commissione Sanitaria, siano riconosciute affette da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

L'accertamento dei requisiti sanitari è di competenza delle ASL. La composizione delle commissioni ASL dal 1° gennaio 2010 è integrata dalla presenza di un medico dell'INPS quale componente effettivo. Nei capoluoghi di Provincia si possono costituire Commissioni mediche specializzate per l'accertamento delle minorazioni visive, date le loro particolari caratteristiche che richiedono la competenza di medici specialisti.

I ciechi civili si distinguono in:

- ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione
- ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti)

N.B.: La categoria dei ciechi decimisti è stata abolita con la l. 66/1962, che ha mantenuto la corresponsione della relativa indennità soltanto per coloro che già ne erano in godimento.

Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento sanitario dell'invalidità.

Ciechi assoluti: indennità di accompagnamento

Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età.

Categoria: pensioni e indennità

Aventi diritto: minori con cecità assoluta, cittadini italiani o UE residenti in Italia e minori stranieri iscritti nella carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE, nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Requisiti:

- essere stato riconosciuto cieco assoluto
- indipendente dal reddito
- indipendente dall'età

È cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordi.

Esclusioni e incompatibilità

- erogazione di altre indennità simili

Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.

La misura dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili per l'anno 2012 è di **Euro 827,05** ed è corrisposta per un massimo di 12 mensilità.

Fonte: sito Handylex

Ciechi parziali: pensione

Categoria: pensioni e indennità

Aventi diritto: minori ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio (l. 382/1970 - l. 33/1980, art. 14 septies), cittadini italiani o UE residenti in Italia e minori stranieri iscritti nella carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE, nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Requisiti:

- la pensione è concessa ai ciechi parziali a qualunque età
- spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l'anno 2012: limite di reddito pari a **Euro 15.627,22**)
- essere stato riconosciuto cieco parziale, cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e per l'anno 2012 l'importo mensile è pari a **Euro 267,57**.

Esclusioni e incompatibilità

- incompatibile con la pensione sociale o l'assegno sociale
- in caso di concessione di pensione di cieco civile ad un titolare di assegno o pensione sociale, si dovrà procedere alla revoca di quest'ul-

tima prestazione e al recupero di quanto corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di cieco civile

- nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all'assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale

Ciechi parziali: indennità speciale

Categoria: pensioni e indennità

Aventi diritto: minori ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio (l. 382/1970 - l. 33/1980, art. 14 septies), cittadini italiani o UE residenti in Italia e minori stranieri iscritti nella carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE, nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Spetta al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età e dall'eventuale ricovero in istituto (L. 508/1988 - L. 289/1990).

Requisiti:

- spetta a qualunque età
- essere stato riconosciuto cieco parziale, cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione
- è indipendente dal reddito personale

L'indennità per l'anno 2012 è pari a **Euro 193,26** e viene concessa per 12 mensilità.

L'indennità speciale è cumulabile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali e per ottenerla non è necessaria una espressa richiesta da parte dell'interessato.

È ridotta di **Euro 93,00** mensili nel periodo per il quale i beneficiari usufruiscono anche del servizio di accompagnamento, tranne che per le persone pluriminorate.

Al contrario degli invalidi civili, per il diritto dei ciechi civili parziali alla corresponsione dell'indennità speciale è irrilevante che l'interessato sia ricoverato gratuitamente.

Esclusioni e incompatibilità

- incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili

Fonte: sito Handylex

b) Disabilità uditiva, definizioni

Sordi

Si considera persona con disabilità uditiva, colui che è affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Indennità di comunicazione

Categoria: pensioni

Aventi diritto: minori con disabilità uditiva, cittadini italiani o UE residenti in Italia e minori stranieri iscritti nella carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE, nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

È concessa per il solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età o dall'eventuale ricovero in istituto.

Ai fini della concessione dell'indennità, se il richiedente è:

- minore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore
- maggiore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l'insorgenza dell'ipoacusia è precedente ai 12 anni

Requisiti:

- indipendente dal reddito personale
- indipendente dall'età
- essere stato riconosciuto persona sorda (secondo le specifiche di cui sopra)
- per ottenere il beneficio è necessaria un'espressa richiesta da parte dell'interessato

L'indennità di comunicazione è cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili. Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.

Esclusioni e incompatibilità

- è incompatibile con l'indennità di frequenza, perciò è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole

Per il 2012 l'importo è pari a **Euro 245,63** e viene concessa per dodici mensilità.

Fonte: sito INPS, sito Handylex

2. Agevolazioni fiscali ed esenzioni

Tutti gli importi riportati in questa sezione sono indicativi e soggetti a possibile variazione da parte dei singoli organismi legislativi in materia. Alcune delle agevolazioni di seguito riportate spettano direttamente ai minori con disabilità o alle persone che li hanno **fiscalmente a carico**.

Per essere fiscalmente a carico, il minore con disabilità non deve essere titolare di redditi propri superiori a **Euro 2.840,51** annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali (es.: pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPEF. Per le agevolazioni che prevedono la possibilità di detraibilità di spese sanitarie o di altra natura sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risultati fiscalmente a carico.

Auto: agevolazioni

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Avanti diritto: minori con disabilità fisica, sensoriale, psichica, cittadini italiani o UE residenti in Italia e minori stranieri iscritti nella carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE, nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Le agevolazioni spettano nel caso in cui l'auto possa essere **intestata alla persona che abbia fiscalmente a carico un minore disabile**.

Nel caso in cui la disabilità motoria **non comporti** una grave limitazione delle capacità di deambulazione o non dipenda da una pluriamputazione, i familiari che li abbiano fiscalmente in carico **devono obbligatoriamente adattare** il mezzo al trasporto.

I veicoli destinati al trasporto di minori disabili devono essere opportunamente allestiti con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero dei Trasporti e cioè:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
- sedile scorrevole - girevole simultaneamente
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza)
- portiera/e scorrevole/i

31/12/2011

2. Agevolazioni fiscali ed esenzioni

Inoltre gli allestimenti al trasporto debbono essere caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, tali da comportare effettivi adattamenti: quindi non possono essere semplici aggiunte di normali "optional" o consistere nell'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi, in alternativa, a richiesta.

Disabili ammessi alle agevolazioni previste per il settore auto

Sono ammessi alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

- non vedenti e sordi
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- disabili con ridotte o impedito capacità motorie

Salvo che per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie, il diritto alle agevolazioni spetta, per espressa disposizione di legge, senza necessità che l'auto sia adattata.

I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992 104/92. In particolare i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Pertanto nell'ambito di questa categoria rientrano anche i disabili con impedito o ridotte capacità motorie che risultino però affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione come sopra precisato. Viceversa, per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie che non risultino, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo.

Per quali veicoli

Le agevolazioni previste per il settore auto, possono essere riferite, oltre agli autoveicoli, anche ai seguenti veicoli:

- motocarrozze
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile
- autocaravan (solo per la detrazione IRPEF del 19%)

La detraibilità ai fini IRPEF delle spese per mezzi di locomozione

Spese di acquisto

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare. Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e nei limiti di un importo pari a **Euro 18.075,99**.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di **Euro 18.075,99**, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la detrazione ai fini IRPEF spetta per una sola volta nel corso del quadriennio.

Intestazione del documento comprovante la spesa

Se il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico.

Le agevolazioni IVA

È applicabile l'IVA al 4%, anziché al 20%, all'acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuovi o usati.

L'aliquota agevolata si applica **solo per acquisti effettuati direttamente dal familiare che ha fiscalmente a carico il minore** disabile. Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

L'IVA ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto),

salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Gli obblighi dell'impresa

L'impresa che vende veicoli con applicazione dell'aliquota agevolata deve:

- emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della L. 97/86 e della L. 449/97, ovvero della L. 342/2000 o della L. 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della L. 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale
- comunicare all'ufficio IVA (ovvero all'ufficio delle entrate, ove istituito) la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o dell'importazione. Essa va effettuata presso l'ufficio territorialmente competente rispetto alla residenza dell'acquirente

Imposte di trascrizione

Esenzione sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET ecc.) sia in occasione dell'acquisto di un veicolo nuovo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) che di un veicolo usato.

Auto: esenzione permanente del bollo auto

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Aventi diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata (2000 centimetri cubici per le auto e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta quando risulta intestata a un familiare che abbia fiscalmente a carico un minore con disabilità.

L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto a cui il familiare del minore disabile dovrà rivolgersi è l'Ufficio Tributi dell'ente Regione. Se possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo a scelta.

In Piemonte possono ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista per le persone con disabilità coloro che, essendo proprietari di veicoli, rientrano nei seguenti casi:

- a. persona che abbia **fiscalmente a carico** una persona disabile dichiarata grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 per ridotte o impedito capacità motorie (o comunque titolare di indennità di accompagnamento)
- b. persona che abbia **fiscalmente a carico** una persona con disabilità psichica o mentale che abbia l'indennità di accompagnamento (ex art. 1, L. 18/1980)
- c. persona che abbia **fiscalmente a carico** una persona non vedente o ipovedente grave o sorda assoluta

Gli interessati devono spedire a mezzo posta, **entro 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica**, agli uffici del Settore Politiche fiscali, Piazza Castello, 71 - 10123 Torino uno specifico modulo, allegando i seguenti documenti:

- copia della carta di circolazione nella quale il proprietario risulti essere la persona che ha fiscalmente a carico il minore disabile
- copia della patente
- autocertificazione in cui si dichiara che il minore disabile è fiscalmente a carico del proprietario del veicolo che si vuole esentare
- **copia conforme** all'originale del certificato medico-legale attestante lo stato di disabilità

31/12/2011

2. Agevolazioni fiscali ed esenzioni

In alternativa la richiesta può essere consegnata presso:

- gli URP regionali (esclusa la sede di Torino) che hanno sede in ogni capoluogo di provincia
- gli sportelli della G.E.C. S.p.A. di Cuneo (corso IV Novembre 18/c) o di Torino (via Bogino 19/bis)

Fonte: sito Regione Piemonte

Auto: contrassegno e parcheggi

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Aventi diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Contrassegno di libera circolazione

Per le persone con **capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e non vedenti**, sono previste particolari facilitazioni per la circolazione e la sosta.

Chi ne ha diritto

I minori con difficoltà di deambulazione oppure non vedenti possono richiedere un contrassegno di libera circolazione e sosta.

Il contrassegno ha un formato di cm 10x12, con scritte nere su fondo arancione, con il simbolo dell'accessibilità (l'omino stilizzato in carrozzina), sul quale devono essere riportati: il numero della concessione (numero progressivo attribuito dal Comune), il nome, l'indirizzo ed il Comune di residenza della persona disabile.

Per ottenere il contrassegno è necessario fare richiesta, all'ufficio competente del comune di residenza.

La validità del contrassegno

La validità del contrassegno non è determinata a priori, ma dipende dalle condizioni della persona richiedente accertate dalla commissione medica.

Pertanto, se la persona interessata risulta affetta da una patologia stabilizzata o che non comporta possibilità di miglioramento, il contrassegno è rilasciato con validità di cinque anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Se la persona interessata si trova in una situazione di temporanea grave difficoltà di deambulazione, ad esempio in conseguenza di un incidente può richiedere il contrassegno di libera circolazione e sosta, ma la validità dello stesso è determinata dalla commissione medica rispetto alla previsione di recupero delle funzioni motorie della persona sottoposta a visita.

Cosa consente il contrassegno

Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale e consente il libero transito:

- nelle zone a traffico limitato
- nelle aree pedonali
- nelle aree verdi
- nelle corsie e nelle vie preferenziali
- la sosta gratuita negli spazi riservati alle persone disabili, delimitati con le strisce gialle ed il simbolo dell'accessibilità, compresi quelli collocati nelle aree di parcheggio custodite

Il contrassegno di libera circolazione e sosta **può essere utilizzato, per circolare nelle zone a traffico limitato (facendo richiesta, all'ufficio competente del comune di residenza, o per parcheggiare negli spazi riservati, solo quando l'auto è al servizio del disabile intestatario del contrassegno (ad esempio la persona è sull'auto).** È vietato l'uso del contrassegno da parte di persone diverse dall'interessato, pertanto non è consentito parcheggiare negli spazi riservati se, in quel momento, l'auto non è al servizio specifico della persona disabile.

Qualora sia rilevato l'utilizzo improprio, oltre alla sanzione per la contravvenzione effettuata, è previsto l'immediato ritiro del contrassegno.

Parcheggio riservato

Le persone che possiedono già il permesso di libera circolazione e sosta possono richiedere un parcheggio riservato "personalizzato" all'Ufficio competente del Comune di residenza.

Il parcheggio riservato e personalizzato può essere richiesto nei pressi della propria abitazione, anche da o per coloro che non sono personalmente abilitati alla guida.

Non è possibile, però, presentare una domanda perché siano individuati parcheggi riservati all'interno di cortili siano essi di proprietà privata o di edilizia residenziale pubblica (ATC).

Le condizioni alla concessione del parcheggio sono:

- possesso del contrassegno di libera circolazione e sosta
- non avere a propria disposizione un garage o un posto auto nei pressi del luogo dove viene richiesto il parcheggio

Mobilità: Tessera di libera circolazione

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Aventi diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Piemonte e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

La tessera di libera circolazione è un documento di viaggio regionale che permette a particolari categorie di utenti, ed in alcuni casi all'eventuale accompagnatore, di viaggiare gratuitamente sulle linee urbane ed extraurbane finanziate dalla Regione Piemonte. La tessera, consente al suo possessore e all'eventuale accompagnatore di viaggiare su tutti i treni regionali e diretti aventi origine e destinazione in città piemontesi. Inoltre, può essere utilizzata sui treni interregionali di competenza della Regione Piemonte con Origine o Destinazione esterna alla Regione Piemonte come meglio dettagliato (gli elenchi sono a disposizione presso gli uffici competenti).

Hanno diritto al rilascio della tessera di libera circolazione i minori invalidi (la gratuità del viaggio è consentita anche all'eventuale accompagnatore) residenti nella Regione Piemonte.

Dove richiederla in Provincia di Torino

- **Cittadini residenti nel Comune di Torino:** GTT S.p.A. Centro Servizi al Cliente - C.so Francia n. 6 - Torino - Tel. 011.4816311 - 6302 (telefonare per appuntamento)
- **Cittadini residenti in tutti gli altri comuni della Provincia:** Circondari della Provincia di Torino (vedi allegati)
- **Cittadini residenti nei comuni aderenti all' "Agenzia per la Mobilità Metropolitana" (Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leini, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Settimo Torinese, Pianezza, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo, Volpiano):** sia presso i Circondari della Provincia di Torino sia alla GTT S.p.A.
- **Cittadini residenti nei comuni di Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi, Villastellone:** Comune di Carmagnola

Per le domande dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- Apposita richiesta
- Carta d'identità
- Certificato di invalidità in originale o dichiarazione sostitutiva di notorietà

La domanda di rilascio potrà essere presentata anche tramite una terza persona, a mezzo posta o a mezzo fax: in questi casi dovrà essere allegata una copia fotostatica del documento d'identità del richiedente.

Per le altre province piemontesi fare riferimento agli Enti locali di competenza.

Mobilità: agevolazioni trasporti (Trenitalia, la Carta Blu)

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Aventi diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

La Carta Blu è una tessera gratuita nominativa ed è riservata ai titolari dell'indennità di accompagnamento, e ai titolari di indennità di comunicazione.

La Carta viene rilasciata presso le Sale Blu e le biglietterie di Stazione.

La validità della Carta Blu è di cinque anni. Qualora l'invalidità sia stata dichiarata revisionabile, la validità della Carta è pari a quella dichiarata nella certificazione di inabilità rilasciata e comunque non superiore ai cinque anni.

La Carta consente al titolare l'acquisto di un unico biglietto, al biglietto Base intero previsto per il treno utilizzato, valido per sé e per il proprio accompagnatore.

La Carta deve essere esibita all'atto dell'acquisto.

Tuttavia, nel caso di utilizzo di treno ES* city, ES*, ES* Fast, AV, AV Fast o di servizio in vettura letto o cuccetta, viene emesso un unico biglietto, valido per due persone, il cui importo è pari al prezzo del servizio richiesto più un cambio servizio a prezzo intero. Il biglietto deve essere esibito al Personale di Bordo unitamente alla Carta e ad un documento di identificazione personale.

Nel caso di richiesta di rinnovo di Carta Blu contrassegnata dalla sigla "P", rilasciata all'avente diritto nel caso di invalidità dichiarata permanente, non è necessario procedere alla presentazione della documentazione attestante la titolarità all'indennità di accompagnamento.

La Carta Blu è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre agevolazioni, ad eccezione della riduzione accordata ai ragazzi ed agli elettori.

Fonte: sito Trenitalia

Mobilità: Buoni taxi (solo per il Comune di Torino)

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Aventi diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, residenti in Torino, con cittadinanza italiana o UE e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Per consentire ai cittadini di età superiore ai 2 anni, residenti in Torino, ciechi assoluti o con disabilità motoria tale da impedire loro l'accesso e la salita sui mezzi pubblici di trasporto, il Comune di Torino in collaborazione con la Divisione Ambiente e Mobilità, offre la possibilità di richiedere il Servizio Buoni Taxi, per il rilascio di tickets (buoni taxi), utilizzabili sui taxi e/o mini bus attrezzati.

Come fare la richiesta

Il servizio deve essere richiesto presentando la domanda all'Ufficio competente ed accedere così ad una lista d'attesa.

Servizio Buoni Taxi Comune di Torino: via Palazzo di Città, 9/11
10122 Torino
Tel. 011.442.16.33.

La seguente documentazione può anche essere spedita con raccomandata o consegnata a mano da persona diversa dal richiedente.

Disabili motori

- domanda su apposito modulo
- documento di identità del richiedente e, nel caso, del delegato
- fotocopia del certificato di invalidità
- nell'eventualità che il certificato di invalidità, per motivi diversi, non sia disponibile, occorre presentare il certificato medico (in originale)
- codice fiscale o una sua fotocopia
- autocertificazione

Ciechi assoluti

- domanda su apposito modulo
- documento di identità del richiedente e, nel caso, del delegato
- fotocopia del verbale attestante la cecità assoluta
- codice fiscale o una sua fotocopia
- autocertificazione

Visita d'accertamento dei requisiti

Un'apposita Commissione Medica valuterà se sussistono i requisiti per l'ottenimento del servizio. L'Amministrazione notificherà i pareri negativi direttamente agli interessati, che potranno ricorrere con la presentazione di una nuova domanda completata da altra documentazione.

Ricorso

Il beneficiario del Servizio se ritiene non congruente l'assegnazione, può ricorrere presentando presso l'ufficio competente, la documentazione ritenuta necessaria. Entro 30 giorni l'Amministrazione deve produrre motivata risposta scritta.

Costo

Al beneficiario del servizio viene rilasciato dall'Ufficio competente, un tesserino identificativo di riconoscimento da conservare con il blocchetto dei "Buoni Taxi".

I buoni taxi costano l'equivalente del biglietto utilizzato sui mezzi di trasporto pubblici cittadini e conseguentemente possono subire analoghe modifiche nel prezzo. Il buono va compilato in tutte le sue parti ed è composto da due elementi: una da consegnare all'autista del mezzo al termine della corsa, l'altra rimane allegata al blocchetto. Ogni blocchetto contiene 60 buoni (non hanno scadenza) che danno diritto ad effettuare altrettante corse, per un valore massimo di spesa pari a **Euro 821,17**. Nel caso in cui venga superato il limite di spesa, il beneficiario è tenuto a versare, al ritiro del nuovo blocchetto, la differenza della spesa. Il ritiro del blocchetto (1 o 2 per volta) può essere effettuato anche da persona delegata (temporanea o permanente)

Ufficio GTT di via Chisone, 14/b - 10100 Torino - Tel. 011.576.45.65

Fonte: sito Passepartout

Le agevolazioni sull'abitazione: accesso alle case popolari (Comune di Torino)

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Avanti diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, residenti in Torino, con cittadinanza italiana o UE e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

La Città periodicamente indice un bando generale che consente la presentazione della richiesta di alloggio. L'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata prevede:

- l'assegnazione da bando generale (procedura ordinaria)
- l'assegnazione in quota di riserva per casi di emergenza abitativa (ad esempio sfratti) e per le segnalazioni dei servizi socio-assistenziali della Città

Come

L'apposita Commissione Regionale predispose le graduatorie in base alle quali il competente ufficio comunale provvede alle assegnazioni degli alloggi disponibili. Le assegnazioni vengono disposte sulla base delle graduatorie definitive. La graduatoria viene costruita tenendo conto di punteggi attribuiti in base alla composizione ed alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente (numero di componenti, condizione di salute, ecc.).

Dove

Settore Bandi e Assegnazioni - Ufficio Bando Generale

Via Corte D'Appello, 10 - Piano terra - uff. n. 12

Accessibile ai disabili (dall'ingresso di via Corte D'Appello n. 12)

Tel. 011 4424331 - 011 4424366 - 011 4424343 - Fax 011 4424341

E-mail: sandra.riva@comune.torino.it,

silvia.angeleri@comune.torino.it

L'ufficio fornisce informazioni sui requisiti di partecipazione e provvede all'istruttoria delle domande presentate.

Le agevolazioni sull'abitazione: detraibilità delle spese per l'eliminazione delle barriere

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Avanti diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

La Legge 9 febbraio 1989, n.13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" prevede la possibilità di richiedere un contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nella propria abitazione.

I contributi, a fondo perduto, sono concessi ai privati cittadini, residenti in Piemonte.

Per ottenerlo non è necessario che la casa sia di proprietà della persona con disabilità o del genitore o tutore che lo ha in carico. Può essere richiesto anche se l'abitazione è in affitto, purché ci sia il consenso del padrone di casa, ma le spese devono essere a carico di chi abita l'alloggio.

Chi ha diritto al contributo

- coloro che hanno in carico minori disabili in quanto genitori o tutori
- le persone che sostengono le spese in qualità di proprietario dell'immobile o parente o altro soggetto allo scopo di adattare l'alloggio o facilitare l'accesso all'edificio in cui risiede una persona disabile
- i condomini dove risiedono gli stessi minori disabili, per le spese di adeguamento relative a parti comuni
- i centri o istituti residenziali per l'assistenza alle persone handicappate

N.B.: Hanno diritto al contributo coloro che sostengono le spese, ma la richiesta di contributo deve sempre essere presentata dalla persona che ha in carico il minore disabile anche se le spese sono a sostenute da una persona diversa; in questo caso la domanda, presentata e firmata dalla persona disabile, deve essere controfirmata da chi sostiene le spese.

Pertanto possono verificarsi i seguenti casi:

- **le spese sono sostenute dai genitori o dal tutore di una persona disabile** la domanda deve essere presentata da un genitore o da un tutore
- **le spese sono sostenute da una persona diversa dal disabile o dai genitori o dal tutore di una persona disabile** la domanda

deve essere presentata da un genitore o dal tutore del minore disabile e controfirmata dalla persona che sostiene le spese (proprietario, figlio, ecc.)

- **le spese sono sostenute dal condominio** la domanda deve essere presentata dai genitori o dal tutore e controfirmata dall'amministratore del condominio in qualità di rappresentante dello stesso
- **le spese sono sostenute dall'istituto residenziale in cui abita la persona disabile** la domanda deve essere presentata dal genitore o dal tutore e controfirmata dal responsabile della struttura

Procedura

La domanda di contributo deve essere presentata entro il **1 marzo al Comune** in cui è ubicato l'immobile, oggetto dell'intervento/i, con allegata documentazione prevista dalla deliberazione regionale.

La stessa deve indicare tutti gli interventi da realizzare che possono essere di diversa natura a seconda che siano finalizzati a favorire l'accesso all'edificio oppure riguardino l'adeguamento dell'alloggio.

Normalmente sono indicate due tipologie di interventi:

- accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare
- fruibilità e visibilità dell'alloggio

È altresì necessario allegare:

- **benestare del proprietario dell'immobile in carta semplice.** Questo documento è necessario **solo nel caso in cui i lavori siano da effettuare all'interno di un alloggio affittato.** È sufficiente una dichiarazione sottoscritta dal proprietario dalla quale risulti l'approvazione della realizzazione dell'intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Si ricorda che le spese sono a carico di chi abita all'interno dell'alloggio e non del padrone di casa
- **fotocopia del verbale dell'Assemblea di condominio.** Da allegare **solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio** in cui è ubicata l'abitazione dell'interessato

N.B.: La legge prevede la possibilità di presentare la richiesta di contributo anche se l'assemblea condominiale si rifiuta di dare il consenso. È possibile effettuare ugualmente i lavori in parti comuni purché:

- il richiedente si trovi nell'impossibilità di raggiungere la propria abitazione se non con l'aiuto di terze persone o a rischio di salute
- le opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche non compromettano la stabilità dell'edificio o il decoro architettonico oppure impediscano o ledano l'interesse anche di un solo condomino e siano facilmente rimovibili

Tali domande rientreranno nella graduatoria dell'anno in corso. Quelle presentate in qualsiasi giorno successivo al 1 marzo rientreranno nel fabbisogno dell'anno successivo.

I Comuni, verificata l'ammissibilità delle domande, trasmettono entro il 31 marzo il fabbisogno comunale al Settore regionale Attuazione degli Interventi di Edilizia sociale.

La domanda deve contenere:

- le generalità della persona disabile, sia soggetta a tutela o alla potestà dei genitori (luogo e data di nascita, indirizzo, telefono)
- le generalità della persona che sostiene le spese (l'amministratore del condominio nel caso in cui le spese riguardino parti comuni e siano sostenute dal condominio stesso)
- la descrizione dell'opera che si intende eseguire
- l'importo presunto della spesa da sostenere (IVA esclusa)
- una dichiarazione che deve riportare la descrizione delle barriere che ostacolano la fruibilità dell'abitazione, dei lavori che si intendono eseguire e la dichiarazione che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione, se sono stati ottenuti altri contributi per la stessa opera

Le spese per le opere da effettuare nelle parti comuni senza il consenso del condominio sono a totale carico dell'interessato in quanto non può essere richiesta compartecipazione dei condomini; l'eventuale contributo regionale è erogato direttamente alla persona che ha sostenuto le spese.

Finanziamenti

Il contributo, in conto capitale, è erogato ai Comuni sulla base della graduatoria predisposta dalla Regione Piemonte. Il contributo massimo erogabile è pari a **Euro 8.147,00** per l'accessibilità all'immobile o alla singola unità immobiliare e pari a **Euro 8.147,00** per la fruibilità e la visitabilità dell'alloggio.

Per maggiori informazioni e per richiedere contributi

Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia - Settore Attuazione degli interventi di edilizia sociale
Via Lagrange, 24 - 10123 Torino - Tel. 011/4321454.
Mail: contributi.legge13@regione.piemonte.it

Ausili: fornitura di ausili ortesi e protesi a carico dell'ASL

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Avanti diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Se a una persona occorre una carrozzina, un letto ortopedico, delle scarpe ortopediche, un busto ortopedico, un apparecchio acustico, ecc. per ottenere quanto le occorre a carico totale o parziale del Servizio Sanitario Nazionale è **necessario essere minori di anni 18 e necessitare di un intervento di prevenzione, cura, e riabilitazione di un'invalità permanente**, anche senza certificato di invalidità.

Quali ausili

Gli ausili prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono quelli elencati negli **allegati del Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332**, che suddividono i dispositivi erogabili gratuitamente in:

- **dispositivi di serie:** quelli con caratteristiche polifunzionali, costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, (cateteri, cuscini e materassi antidecubito, comunicatore simbolico, stampanti Braille ecc.)
- **dispositivi su misura:** quelli realizzati singolarmente in conformità ad una prescrizione medica e sono destinati ad essere applicati o utilizzati solo da un determinato paziente (carrozze elettroniche o leggere, scarpe ortopediche, plantari, rialzi ecc.)
- **acquistabili direttamente dalle Aziende ASL e dati in comodato d'uso all'assistito.** Ad esempio ventilatori polmonari, apparecchi per l'alimentazione enterale, montascale ecc

Possono essere forniti anche ausili non compresi in nessuno dei tre elenchi, ma riconducibili per omogeneità funzionale ad un prodotto previsto. In tal caso il prescrittore deve motivare con chiarezza la riconducibilità e supportarla con un adeguato programma terapeutico.

Le modalità di erogazione

La normativa nazionale e regionale prevede i seguenti passaggi:

- La **prescrizione** della protesi, dell'ortesi e/o dell'ausilio necessario da parte di un medico specialista (fisiatra, ortopedico, neurologo, ecc.) operante in una struttura pubblica (ASL o Ospedale)

- Il **preventivo** relativo ai dispositivi prescritti predisposto da una ditta autorizzata
- L'**autorizzazione** dell'Ufficio Protesi competente per territorio
- La **fornitura** da parte della ditta autorizzata o direttamente dall'ASL.
- Il **collaudo** effettuato dal medico specialista

La prescrizione del medico specialista

Le protesi, le ortesi e/o gli ausili possono essere prescritti solo da un medico specialista operante in una struttura pubblica (ASL o ospedale) su apposito modulo. La prescrizione deve riportare, oltre ai dati dell'interessato e la diagnosi, anche la descrizione dei dispositivi prescritti con eventuali aggiuntivi ed i relativi codici indicati sul nomenclatore tariffario. Le visite specialistiche ambulatoriali o domiciliari devono essere prescritte dal medico di medicina generale (medico di famiglia).

La Regione Piemonte ha deliberato che gli stranieri "STP" (cioè Temporaneamente Presenti: privi del permesso di soggiorno) hanno ugualmente la possibilità di ottenere ausili, ortesi e protesi, con le seguenti modalità:

- in caso di **pazienti ricoverati** presso strutture ospedaliere la prescrizione del presidio viene effettuata dal medico specialista che ha in cura il paziente in ospedale
- in caso di **pazienti non ricoverati** il medico del centro ISI (Informazione Sanitaria Immigrati) invia il paziente al medico specialista del Servizio Sanitario relativo al caso in esame, con esaustiva documentazione del caso e lettera di accompagnamento. Lo specialista provvederà a redigere la prescrizione di quanto necessario

Il preventivo relativo ai dispositivi prescritti predisposto da una ditta autorizzata

Una volta ottenuta la prescrizione bisogna rivolgersi ad una ditta di fiducia convenzionata con il servizio sanitario che predisponga un preventivo di spesa che sarà riportato direttamente sul modulo della prescrizione.

L'autorizzazione

Prescrizione e preventivi devono essere recapitati all'ufficio protesi della propria ASL di residenza per richiedere l'autorizzazione alla fornitura da parte dell'ASL.

Il collaudo

Entro 20 giorni dalla consegna dell'ausilio deve essere effettuato il collaudo (informarsi presso il proprio ufficio protesi sulla prassi da seguire per richiederlo). Qualora il collaudo non venisse richiesto entro 20 giorni dalla consegna, l'ausilio si ritiene collaudato.

Ausili e protesi: IVA agevolata

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Avanti diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Per l'acquisto di ausili e protesi è possibile godere **dell'IVA agevolata al 4%**, purché venga richiesta una specifica **prescrizione autorizzativa** da parte di un medico specialista dell'Azienda ASL. In essa si deve fare riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente.

Possono godere dell'aliquota IVA agevolata i seguenti prodotti:

- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche)
- oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili)
- oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre
- apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione
- i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie
- protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti

Come ottenere l'agevolazione

All'atto dell'acquisto gli interessati dovranno presentare a chi vende il prodotto la seguente documentazione:

- **copia di un certificato attestante l'invalidità funzionale** permanentemente rilasciato dall'Azienda ASL competente; è valido sia il certificato di invalidità civile che il certificato di handicap grave
- **specifico prescrizione autorizzativa** rilasciata da un medico specialista dell'Azienda ASL di residenza dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione. Va ricordato che per ottenere questa prescrizione è necessario sottoporsi ad una visita specialistica che deve essere richiesta attraverso il medico di base

Questi sono i due documenti espressamente previsti dalla normativa vigente, ma è possibile che chi vende richieda in aggiunta anche una semplice dichiarazione di accompagnamento a tale documentazione.

I sussidi tecnici e informatici: IVA agevolata

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Avanti diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

I sussidi tecnici e informatici sono "le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedito o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".

Anche relativamente ai sussidi tecnici ed informatici, è possibile ottenere **l'IVA agevolata del 4%** anziché del 20%.

Come si potrà notare, potenzialmente sono inclusi nell'agevolazione un gran numero di prodotti; si pensi, ad esempio, al computer, al modem, ai fax, ai comandi per il controllo dell'ambiente domestico o di lavoro.

Fra le menomazioni correlate a tale beneficio, **non è prevista la disabilità intellettiva e psichica**; ciò esclude dall'agevolazione, ad esempio, alcuni programmi educativi progettati per il recupero o lo sviluppo di funzioni cognitive in caso di ritardo dell'apprendimento.

Le procedure per ottenere tale agevolazione sono le stesse di quelle inerenti l'IVA agevolata per PROTESI e AUSILI.

31/12/2011

I sussidi tecnici e informatici: la detraibilità delle spese

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Avanti diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori. La normativa relativa alle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) prevede la possibilità di detrarre, al momento della denuncia annuale dei redditi, le spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici che possano facilitare l'autonomia e l'integrazione delle persone con handicap, come, ad esempio, un computer, un modem o strumenti che permettano il controllo dell'ambiente domestico (telecomandi, automazioni, ecc).

Tale detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di quei prodotti; questa cifra va sottratta dall'imposta lorda che, per quell'anno, si deve all'erario. La spesa, inoltre, si assume integralmente, cioè senza l'applicazione della franchigia prevista per altre situazioni e prodotti.

Quale documentazione è necessaria?

Le istruzioni per la redazione della denuncia dei redditi (Modello 730) prevedono che per applicare la detrazione si disponga della seguente documentazione:

- certificato del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata Legge 104; va precisato che il medico curante non equivale necessariamente al medico di famiglia; può essere anche uno specialista o colui che ha in carico in quel momento il paziente
- fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico
- Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente:
- i certificati di invalidità o handicap
- i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore

Aliquota IVA agevolata per l'acquisto di particolari prodotti editoriali

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Aventi diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

È prevista l'IVA agevolata del 4% per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro, giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici, dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati in scrittura braille e quelli realizzati su supporti audio-magnetici per non vedenti o ipovedenti. L'applicazione dell'aliquota IVA si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti o ipovedenti.

Agevolazioni relative ai cani guida per i non vedenti

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Aventi diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Detrazione dall'IRPEF

Pari **19% delle spese sostenute per l'acquisto** del cane. Ai fini del calcolo della detrazione si considera l'intero ammontare del costo sostenuto fino ad un massimo di **Euro 18.075,99**. La detrazione è prevista una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita del cane e spetta per un solo animale.

Esenzioni e sconti inerenti i tributi locali

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Avanti diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Telefonia: agevolazioni per i sordi

Alle persone sorde viene riconosciuta l'**esenzione** dal pagamento del **canone mensile sulla telefonia fissa**. Non sono invece previste agevolazioni o esenzioni per il traffico telefonico. Sono considerate persone sorde quelle in possesso del **certificato di sordità** (Legge 381/1970) e che abbiano diritto all'indennità di comunicazione (non quindi a ipoacusici o persone con sordità acquisita dopo la nascita o dopo la fase prelinguale). **L'agevolazione spetta alla persona sorda o all'abbonato che conviva con il sordo**. La delibera non fa espresso riferimento a rapporti di parentela, né tanto meno a relazioni di carico fiscale fra l'abbonato e il disabile. Richiede tuttavia la presentazione del cosiddetto "stato famiglia" (auto-certificabile), unitamente alla certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione (verbale rilasciato dalla Commissione ASL). Gli operatori della telefonia mobile sono obbligati - pena sanzioni specificamente previste - a predisporre e pubblicizzare, entro il 30 novembre di ogni anno, un'offerta specifica per i sordi che comprenda almeno **50 SMS** (brevi messaggi di testo) al giorno. L'agevolazione spetta su un solo abbonamento di telefono cellulare e l'interessato, anche in questo caso, deve presentare la certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione.

Telefonia: agevolazioni per i ciechi

Per i ciechi le agevolazioni riguardano l'**accesso a internet da postazione fissa** (cioè non sono ammesse agevolazioni sull'uso di servizi internet dal cellulare). Gli operatori telefonici devono riconoscere gratuitamente **90 ore mensili di navigazione** in internet. Le agevolazioni spettano ai **ciechi totali titolari di indennità di accompagnamento** e non ai ciechi parziali o agli ipovedenti gravi. Sono estese, come per i sordi (con le medesime procedure), all'abbonato che conviva con la persona disabile.

Telefonia: agevolazioni già previste

Per persone disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" è riconosciuta una **riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento**. Non viene invece riconosciuta alcuna agevolazione sul consumo di scatti telefonici. Al beneficio vengono ammessi i nuclei familiari al cui interno vi sia un invalido civile.

Oltre a questi requisiti, il nucleo familiare deve anche dimostrare di trovarsi in difficoltà economica, **non deve** cioè superare un livello di reddito di **Euro 6.713,93** l'anno, determinato in base all'**ISEE** (Indicatore di Situazione Economica Equivalente). Per ottenere la certificazione relativa al reddito ci si può rivolgere all'INPS o ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF). Una volta in possesso di quel documento, che andrà ripresentato ogni anno, si potrà richiedere all'operatore di telefonia fissa la riduzione del 50% del canone di abbonamento.

Bonus Sociale per l'Energia elettrica

Il Bonus Sociale è un'agevolazione introdotta per sostenere la spesa elettrica delle famiglie in condizione di disagio economico e **delle famiglie presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute**.

I requisiti di ammissibilità al Bonus sono:

- **disagio economico e/o disagio fisico**, con uno dei componenti il nucleo familiare in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie per la loro esistenza in vita

Ci si riferisce alle sole apparecchiature necessarie all'esistenza in vita di chi le usa. Sono certamente inclusi gli apparecchi attinenti alla funzione respiratoria (ventilatori, concentratori di ossigeno, broncoaspiratori ecc.), alla funzione urinaria (dialisi a domicilio) e alla funzione alimentare (pompe enterali, infusori ecc.). Non sono inclusi servoscala, piattaforme elevatrici, caricabatterie per carrozzine, ascensori, ed altri apparecchi utili all'autonomia personale, ma non indispensabili alla "esistenza in vita". Il Bonus viene erogato fino a quando sarà necessario l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali.

Come fare richiesta

Occorre presentare una certificazione sanitaria rilasciata dall'Azienda ASL di residenza che attesti l'uso di apparecchiature elettromedicali salvavita, cioè vicarianti funzioni vitali, oppure una autocertificazione, da parte del cliente nel cui nucleo sia presente una persona che usa apparecchiature elettromedicali salvavita, che dichiari l'inserimento nell'elenco degli utenti nel Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico. Il

modulo di autocertificazione è disponibile sul sito dell'Autorità per l'Energia. La domanda deve essere presentata al proprio Comune o ai Soggetti da questo designati (per es. CAF, Comunità montane).

È possibile usufruire di ulteriori agevolazioni inerenti le utenze domestiche (ad esempio riduzioni sulle bollette del gas, o sul servizio idrico) in base alle proprie condizioni economiche (soglie massime in base all'ISEE).

Per maggiori informazioni e verificare se si rientra o meno tra i destinatari dei benefici è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza o ai soggetti da esso designati o ai Soggetti da esso designati (per es. CAF, patronati, ecc.).

Salute: esenzione ticket

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Avanti diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Chi rientra nelle categorie per le quali è prevista l'esenzione dal ticket sugli esami diagnostici e le visite specialistiche deve semplicemente comunicarlo al momento della prenotazione e compilare un'autocertificazione che andrà consegnata allo stesso sportello.

Sono **esenti dal pagamento del ticket di tutte le visite specialistiche e gli esami diagnostici** per:

- minori di età inferiore a 6 anni
- minori riconosciuti invalidi civili
- minori riconosciuti invalidi civili con indennità di accompagnamento
- minori riconosciuti ciechi e sordi

Hanno diritto all'esenzione sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche **correlate alla patologia invalidante** le seguenti categorie:

- i minori affetti dalle forme morbose croniche o invalidanti
- i minori affetti da malattie rare

Hanno diritto all'esenzione ticket sui farmaci tutti i cittadini, di qualsiasi età, il cui nucleo familiare fiscale (e non anagrafico) non abbia un reddito superiore a **Euro 36.151,98** l'anno. Inoltre:

- ciechi e sordi ex art. 6 Legge n. 482/68
- danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati
- gli affetti da patologie croniche, solo per i farmaci necessari alla cura della patologia riconosciuta

Sono, inoltre, a carico del Servizio Sanitario i farmaci destinati alle persone affette da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta (malati terminali) e quelli analgesici oppiacei usati nella terapia del dolore.

L'ASL riconosce l'esenzione dalla partecipazione al costo sulla base della certificazione attestante la specifica condizione o malattia. La certificazione deve essere rilasciata dai presidi delle aziende ASL o dalle aziende ospedaliere.

Salute: detrazione spese mediche e servizi di assistenza

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Aventi diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Detrazione per l'assistenza personale

Spetta alle persone non autosufficienti (diretto interessato o familiari cui sia a carico fiscale o civilmente obbligati) una detrazione del 19% fino a **Euro 2.100,00** di spesa e per un limite di reddito pari **Euro 40.000,00**, per quanto riguarda le spese per la retribuzione di addetti all'assistenza (anche colf e badanti).

Spese mediche e di assistenza specifica

Spetta alle persone con certificazione di invalidità o handicap (diretto interessato o familiari cui sia a carico fiscale o civilmente obbligati) una deduzione dal reddito della spesa sostenuta per compensi ad operatori sanitari e di assistenza con qualifica professionale.

31/12/2011

2. Agevolazioni fiscali ed esenzioni

Eredità e donazioni

Categoria: agevolazioni fiscali ed esenzioni

Aventi diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di **Euro 1.500.00**.

Fonti: *Comune di Torino – Servizio PassePartout;*
Comune di Torino - Informa disAbile;
Osservatorio Regionale sulla Disabilità – Regione Piemonte;
Agenzia delle Entrate; GTT; Trenitalia; Altalex;
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas; Handylex,
Provincia di Torino

Assistenza economica

Categoria: contributi economici

Aventi diritto: tutti i cittadini che si trovano in condizioni economiche difficili

Il contributo aiuta a fronteggiare le spese fondamentali della persona come il vitto, l'abbigliamento e le spese generali.

Come:

occorre presentare domanda scritta su apposito modulo nel quale si autocertifica il reddito e i beni posseduti

Dove:

rivolgersi al Servizio Sociale competente per territorio

Assegno di cura

Categoria: contributi economici

Aventi diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

L'assegno di cura, o assegno terapeutico, è un contributo economico che i Comuni possono erogare alle famiglie che si impegnano ad assistere a casa, affrontandone anche i costi, persone non autosufficienti che altrimenti dovrebbero affidarsi a strutture di ricovero. L'obiettivo di questa forma di assistenza è dunque quello di promuovere la domiciliarità e di ridurre il ricorso ai ricoveri in strutture residenziali.

L'ammontare dell'assegno è variabile ed è generalmente correlato al reddito e al bisogno della persona non autosufficiente e della famiglia. È necessario rivolgersi presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) o presso i Servizi Sociali comunali per sapere se il Comune stesso ha previsto questa forma di sostegno e le modalità per accedervi.

Fonte: sito Comune di Torino

Contributi economici a sostegno della dialisi domiciliare

Categoria: contributi economici

Avanti diritto: minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Il contributo economico è finalizzato alla remunerazione della persona che si impegna a seguire il paziente valutato parzialmente autonomo o non autonomo. Può essere individuato in un familiare fino al 4° grado (compresi i nipoti indiretti), nel componente del nucleo familiare anagrafico o convivente con il beneficiario (con esclusione dell'assistente familiare convivente per ragioni lavorative), in un volontario affidatario oppure in un assistente familiare.

Procedure

Presso ogni **Centro dialisi della Regione** è stata istituita una **commissione nefrologica**, che avrà il compito di valutare le condizioni dei malati e, se ritenute tali da consentire un trattamento dialitico domiciliare, di far predisporre e poi di approvare un **piano di assistenza individuale**, che dovrà essere sottoscritto anche dal paziente o da chi se ne prenda cura. Sulla base della tipologia e dell'intervento previsto, la commissione stabilirà anche l'entità del contributo economico a cui chi si impegna ad assistere il malato. Per il 2010 i massimali previsti sono:

Dialisi peritoneale continua ambulatoriale

Bassa intensità	fino a Euro 470,00 mensili
Media intensità	fino a Euro 720,00 mensili
Media-alta intensità	fino a Euro 950,00 mensili

Dialisi peritoneale automatizzata

Bassa intensità	fino a Euro 550,00 mensili
Media intensità	fino a Euro 800,00 mensili
Media-alta intensità	fino a Euro 1.100,00 mensili

Emodialisi domiciliare

Contributo fisso di **Euro 250,00** mensili

31/12/2011

3. Contributi economici

Nel caso invece di soggetti non autosufficienti che già usufruiscono di un assegno a sostegno della domiciliarità, si riconoscerà loro un'indennità mensile aggiuntiva, come descritto:

Dialisi peritoneale continua ambulatoriale

Bassa intensità	fino a Euro 250,00 mensili
Media intensità	fino a Euro 350,00 mensili
Media-alta intensità	fino a Euro 450,00 mensili

Dialisi peritoneale automatizzata

Bassa intensità	fino a Euro 300,00 mensili
Media intensità	fino a Euro 400,00 mensili
Media-alta intensità	fino a Euro 500,00 mensili

Erogazione

Nel caso di contributo a:

- **assistente familiare:** questo dovrà essere regolarmente assunto secondo il contratto collettivo nazionale del lavoro domestico. L'assistente familiare può essere assunto dal soggetto beneficiario o da fornitore riconosciuto da ASL o da ente gestore dei servizi socio-assistenziali
- **familiare:** sono previste quote di riconoscimento economico differenti, che non si configurano come una remunerazione delle attività di assistenza svolte, ma si giustificano in relazione alle spese sostenute e all'eventuale mancato guadagno:

Bassa intensità	fino a Euro 250,00 mensili
Media intensità	fino a Euro 375,00 mensili
Media-alta intensità	fino a Euro 500,00 mensili
- **affidatario:** il contributo è concesso con le stesse modalità del familiare. A ogni affidatario non può essere affidata più di una persona. È possibile la valutazione di eventuali eccezioni, legate a casi di coniugi, strette parentele, convivenze, particolari condizioni di vicinato, nonché situazioni specifiche in aree geografiche ad alta dispersione territoriale

Fonte: sito Regione Piemonte

Assegno di cura e domiciliarità per disabili gravi e malati di SLA

Categoria: contributi economici

Aventi diritto: minori con disabilità grave fisica, non autosufficienti o malate di SLA, con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Procedure

I cittadini interessati potranno presentare la richiesta presso gli sportelli unici, oppure presso la sede del Distretto sanitario o del Consorzio socio-assistenziale del proprio territorio. Attraverso il lavoro delle Commissioni di valutazione multidisciplinari (composte da medici, infermieri, assistenti sociali e altre eventuali figure professionali ritenute opportune per ogni singolo caso) e in base al grado di non autosufficienza e alle necessità sanitarie e sociali della persona, sarà definito il piano di assistenza individualizzato (PAI).

Contributi

In caso si ritengano necessari interventi domiciliari, al paziente verrà riconosciuta una somma per il pagamento dei servizi di assistenza tutelare previsti dal PAI, che potranno essere anche più di uno, ma che nel loro complesso non potranno superare per il 2010 gli **Euro 800,00** mensili nei casi di bassa intensità assistenziale, gli **Euro 1.100,00** nei casi di media intensità e gli **Euro 1350,00** in quelli di medio-alta intensità (elevabili a 1.640,00 per i soggetti senza rete familiare).

L'assegno potrà essere utilizzato per il lavoro svolto sia da figure professionali regolarmente assunte, sia da familiari o da volontari, nonché per l'acquisto di servizi come il telesoccorso o la consegna di dei pasti presso la propria abitazione.

Fonte: sito Regione Piemonte

31/12/2011

Assegno di cura sperimentale a favore dei minori disabili concesso in base alla Legge n. 162/98 (solamente per il Comune di Torino)

Categoria: contributi economici

Aventi diritto: minori non autosufficienti, con cittadinanza italiana o UE e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori, residenti nel Comune di Torino

Tale intervento consiste nell'erogazione di un contributo economico da utilizzarsi esclusivamente per la regolare assunzione di personale addetto all'assistenza con qualifica di colf con il compito di svolgere azioni di cura della casa e della persona (alzarsi dal letto, lavarsi, mangiare, vestirsi, ecc.). Può essere erogato, fermi restando i limiti di età, ad integrazione di quanto già percepito a titolo di assegno di cura ordinario nei casi in cui il contributo non sia sufficiente a garantire l'assistenza alla persona. Oppure anche in deroga ai criteri stabiliti per l'erogazione dell'assegno di cura.

Requisiti:

- situazione di particolare gravità tra 0 e 65 anni con valutata dalla commissione Unità valutativa (handicap o minori), che necessitano di interventi di assistenza personale erogabile da personale con qualifica di colf

Procedure

- la persona assunta non può essere un parente appartenente al nucleo familiare
- l'assegno serve esclusivamente per prestazioni erogate a persone che vivono presso il proprio domicilio, eventuali ricoveri, anche in ospedale, devono essere immediatamente comunicati al servizio che provvederà a ricalcolare l'importo dovuto
- si deve documentare al servizio la spesa sostenuta attraverso la presentazione della copia dei contributi INPS pagati ai lavoratori
- è possibile che il contributo non sia sufficiente a coprire il bisogno complessivo e che quindi sia necessario stipulare un contratto con il proprio assistente per un importo superiore a quanto erogato, tale spesa resta inevitabilmente a carico del datore di lavoro

Dove

Per usufruire degli interventi di assistenza economica sono previste le stesse procedure, ma diversi possono essere i criteri di accesso. Il riconoscimento di alcuni interventi, ad esempio, può essere condizionato dalla verifica del reddito e/o del patrimonio, ecc. Requisiti e condizioni sono verificati dal Servizio Sociale del quartiere di residenza. Vista la complessità delle procedure, è opportuno approfondire l'argomento con il proprio Servizio Sociale.

L'importo mensile dell'assegno è determinato dalla competente commissione di valutazione, handicap o minori sulla base dei bisogni assistenziali.

Fonte: sito Comune di Torino

Contributi per esigenze specifiche

Categoria: contributi economici

Avanti diritto: minori con disabilità fisica, psichica, sensoriale con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Abitazione

- contributo per il riscaldamento
- contributi per le spese di locazione
- contributi per la manutenzione ordinaria dell'abitazione
- contributo per spese condominiali generali
- contributi per sistemazione temporanea in alberghi o pensioni per persone disabili

Cure mediche

- contributi per la riparazione e l'acquisto di apparecchiature ortodontiche ed ortopediche

Prestiti

- prestito a favore di minori in attesa di indennità mensile di frequenza

Contributi speciali

- contributi educativi assistenziali a favore di soggetti audiolesi e non vedenti rieducabili

Vista la complessità delle procedure e la diversità dei criteri di accesso ai contributi è opportuno approfondire l'argomento con il Servizio Sociale di appartenenza territoriale.

Reddito di mantenimento per persone non abili al lavoro

Categoria: contributi economici

Avanti diritto: minori con disabilità fisica, psichica, sensoriale con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Tale intervento di assistenza economica è previsto per i tutti i minori di età inferiore ai 15 anni (obbligo scolastico), presenti nel nucleo, non soltanto per quelli a carico, che convivono con:

- invalidi civili con invalidità superiore al 67% (se riconosciuta dalla Commissione competente medico-legale dell'ASL prima del 12/3/1992) o al 74% (se riconosciuta dopo il 12/3/1992)
- persone con altre invalidità od inabilità (ciechi, sordi, ecc.)
- persone con disagio mentale

Possono richiedere il Reddito di Mantenimento i genitori o i rappresentanti legali dei minori. Non è possibile richiedere l'intervento a favore di minori che convivono con persone che godono di altre forme di intervento economico.

Minori invalidi

Possono richiedere il Reddito di Mantenimento i genitori o i rappresentanti legali dei minori la cui condizione di disabilità sia stata riconosciuta dalla Commissione medico legale in base a:

- invalidità del 100%
- difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
- necessità di assistenza continua

Il Reddito di Mantenimento si richiede al Servizio Sociale o agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di appartenenza.

Fonte: sito Comune di Torino, sito Handylex

Sul territorio provinciale è possibile usufruire di eventuali ulteriori interventi di assistenza economica, i cui criteri d'accesso, dipendono da diversi fattori e possono essere variabili da territorio a territorio (ad esempio, verifica del reddito e/o del patrimonio). Requisiti e condizioni sono verificati dal Servizio Sociale o dall'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali di appartenenza, cui si rimanda per approfondire l'argomento.

Il voucher, un contributo per conciliare famiglia e lavoro (Provincia di Torino)

Categoria: contributi economici

Avanti diritto: persone che si occupano di minori non con disabilità fisica, sensoriale, psichica, con cittadinanza italiana, europea o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, residenti nella provincia di Torino

Il voucher si configura quale **strumento di supporto alla partecipazione alle azioni del percorso** concordato con il Centro per l'Impiego.

In relazione al diritto al voucher di conciliazione, sono stati individuati nell'ambito del percorso individuale, obiettivi periodici, di norma mensili, che il soggetto coinvolto nelle azioni, deve raggiungere, **pena la decadenza dell'assegnazione del voucher** e il conseguente sostenimento delle spese del servizio acquisito a carico del richiedente.

I destinatari del contributo, prioritariamente donne, sono persone residenti e/o domiciliate nella Provincia di Torino, che abbiano responsabilità di cura nei confronti di un soggetto facente parte del nucleo familiare (famiglia sia civile che anagrafica) parente o affine al 3° grado (figli minori da tre mesi a sei anni, anziani, disabili, malati cronici e/o terminali).

Per potere ottenere i voucher è necessario:

- partecipare a percorsi finalizzati a migliorare l'occupabilità. Possono partecipare persone disoccupate, inoccupate, tirocinanti, lavoratrici/lavoratori in cassa integrazione coinvolti in situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale, procedura concorsuale dell'impresa, cessazione di attività, lavoratrici/lavoratori provvisti di contratto di collaborazione coordinata a progetto o prestazione d'opera discontinua, disabili, detenuti ed ex detenuti, giovani a rischio segnalati dai servizi sociali, dipendenti da sostanze, migranti segnalati dai servizi sociali
- essere avviati al lavoro da non più di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di assegnazione
- essere inseriti in progetti di cantiere di lavoro ai sensi della L.R. 34/2008 da non più di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di assegnazione
- essere inseriti in progetti finalizzati al miglioramento dell'occupabilità promossi dalla Provincia di Torino

Nell'ambito dell'iniziativa è stato predisposto un elenco dei servizi educativi (strutture per la prima infanzia - scuole dell'infanzia pubbliche

o paritarie) operanti sul territorio provinciale, con i quali la Provincia di Torino potrà attivare una convenzione per il rimborso del servizio acquistato direttamente agli enti gestori al fine di agevolare le persone che non sono in grado di anticipare il costo del servizio.

Per poter accedere al contributo è necessario rivolgersi ai Centri per l'Impiego della Provincia di Torino che hanno il compito fornire tutte le informazioni e accompagnare l'utente nella compilazione della domanda di assegnazione del voucher.

Fonte: sito Provincia di Torino

L'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori

Un'altro contributo per le famiglie con figli, diverso dall'assegno per il nucleo familiare e con esso cumulabile, è l'**assegno per i nuclei familiari con tre figli minori**, concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS.

Fonte: sito Comune di Torino

4. Diritto allo studio

L'art. 12 della Legge 104/92 titola: diritto all'educazione e all'istruzione. I principi fondamentali sono:

- l'inserimento negli asili nido
- l'inserimento nelle sezioni di scuola: materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie
- l'integrazione scolastica e lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione
- l'educazione e l'istruzione per tutti i disabili prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali difficoltà derivanti dalla disabilità

Diagnosi funzionale

Categoria: diritto allo studio

Avanti diritto: minori con disabilità fisica, psichica, sensoriale con cittadinanza italiana o UE residenti in Italia e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Al momento dell'iscrizione va presentata la **Diagnosi Funzionale** che compete alle ASL o Enti convenzionati.

Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della Legge 104 del 1992.

In mancanza di Diagnosi Funzionale, si può presentare in via provvisoria il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso la ASL o in regime di convenzione con la medesima.

Sia i genitori che la scuola sono tenuti a sollecitare tale documentazione in tempi utili per l'assegnazione dell'insegnante di sostegno da parte del Ufficio scolastico regionale.

La richiesta della certificazione compete esclusivamente al genitore o a chi eserciti la patria potestà dell'alunno attraverso gli accertamenti clinico diagnostici per la definizione dell'handicap e per l'esame della funzionalità delle varie aree.

Se la ASL non elabora la Diagnosi Funzionale può essere denunciata alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio. Se la scuola non sollecita la ASL inadempiente, anche la scuola può essere denunciata per omissione di atti di ufficio.

Fonte: sito Superabile

31/12/2011

4. Diritto allo studio

CED - Consulenza Educativa Domiciliare (solamente per il Comune di Torino)

Categoria: diritto allo studio

Avanti diritto: minori con disabilità fisica, psichica, sensoriale con cittadinanza italiana o UE e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori, residenti nel Comune di Torino

Il Servizio si rivolge alle famiglie in cui è presente un bimbo in fascia di età 0-5 anni a rischio evolutivo a causa di particolari problemi di disagio sociale, affettivo o comunicativo presenti nel nucleo familiare o con disabilità accertata, che non frequenti il nido o la scuola dell'infanzia.

La CED è un servizio gratuito costituito da insegnanti con una formazione specifica sulle varie disabilità ed offre una presa in carico e un sostegno ai genitori e un intervento di tipo educativo con il bambino, fornendo ai familiari loro il supporto necessario a ricreare condizioni educative e relazionali favorevoli allo sviluppo delle potenzialità del bimbo.

La messa a punto del progetto educativo si avvale di una rigorosa osservazione del bambino, delle sue caratteristiche e dei suoi bisogni in stretto raccordo con i servizi socio-sanitari.

La CED si colloca all'interno di un progetto complessivo di intervento su handicap e disagio, attuando strategie comuni agli altri servizi, attraverso un lavoro sistematico e unitario di programmazione e verifica dei risultati.

Come si articola l'intervento

L'intervento implica sempre la richiesta formale da parte della famiglia; può essere attuato, in accordo con i genitori e tenendo conto delle diverse situazioni di gravità, al domicilio o presso la sede della CED in presenza, preferibilmente, della mamma o del papà oppure di persona incaricata dalla famiglia. Di norma si programmano 1 o al massimo 2 interventi settimanali di circa due ore ciascuno; l'avvio del progetto può avvenire in qualunque momento dell'anno con una sospensione nei mesi di luglio e agosto.

Il Servizio si occupa in particolare di: programmare, insieme ai genitori, stimolazioni educative finalizzate a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità del bambino; individuare giochi, sussidi, attrezzi sanitari necessari all'intervento educativo; orientare ed accompagnare la famiglia verso i servizi educativi (nidi, scuole dell'infanzia) e socio-sanitari (Servizi sociali, ASL-Neuropsichiatria infantile, ASL-Servizi di riabilitazione).

Via Vanchiglia, 5 - 10124 Torino - Tel. 011 8125164 - Fax: 011 8150049

E-mail: ced@comune.torino.it

lunedì-giovedì: 9.00-13.00; 14.00-16.30 - venerdì: 9.00-14.00

Se il personale non è presente in sede risponde una segreteria telefonica.

Fonte: sito Comune di Torino

Servizi integrativi per studenti disabili: servizi alle scuole

Categoria: diritto allo studio

Aventi diritto: minori con disabilità fisica, psichica, sensoriale con cittadinanza italiana o UE e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori, residenti nel Comune di Torino

Insegnanti Comunali per il sostegno all'handicap

La Divisione Servizi Educativi, sulla base delle risorse disponibili, fornisce alle scuole di Stato che ne facciano richiesta, insegnanti di sostegno che vengono inserite nelle attività delle classi.

Formazione

Il Settore Integrazione Educativa organizza ogni anno attività di formazione rivolte alle insegnanti di sostegno comunali ma, nel limite dei posti disponibili, aperte anche alle insegnanti di appoggio statali.

Sensibilizzazione

È rivolta agli insegnanti e agli studenti. Le attività vengono svolte in collaborazione con Associazioni famiglie e di Categoria in quanto risultano essere grandi risorse di esperienze ed idee.

Magazzino Ausili

La Divisione gestisce un magazzino ausili che vengono dati in prestito d'uso alle scuole di ogni ordine e grado che ne fanno richiesta secondo le modalità già dettagliatamente comunicate nelle circolari specifiche.

Volontari Civici e del Servizio Civile Nazionale

Il Servizio Civile Nazionale Volontario attualmente collabora alle proposte della Divisione Servizi Educativi sui progetti "A scuola con un amico" e "Mi aiuti" I ragazzi di età compresa tra i 18 e 28 anni.

Assistenza educativa

La Divisione eroga alle scuole, nei limiti delle risorse disponibili, i contributi per l'assistenza specialistica/educativa a seguito di richiesta specifica che indichi i singoli allievi per cui si intende richiedere il contributo.

Centro Regionale di documentazione non vedenti

È un servizio a carattere educativo, rivolto a tutti i cittadini ciechi e ipovedenti e alle loro famiglie.

Centro di documentazione sulla sordità

È un servizio a carattere educativo, rivolto a tutti i cittadini sordi e alle loro famiglie.

Servizio per disabili sensoriali

Il Servizio per minori con disabilità sensoriali si configura come un insieme di interventi socio educativi ed abilitativi a favore dei minori sordi, ciechi e ipovedenti gravi residenti nel territorio cittadino.

Centri Educativi Specializzati Municipali

I CESM sono laboratori educativi attrezzati che propongono agli alunni in situazione di handicap grave o gravissimo, iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado della città, attività integrative a quelle scolastiche.

Fonte: sito Comune di Torino

Categoria: assistenza

Avanti diritto: minori con disabilità fisica, psichica, sensoriale con cittadinanza italiana o UE residenti in Itali e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Servizio socio-assistenziale

Il Servizio socio-assistenziale si rivolge ai cittadini che vivono situazioni di disagio familiare, economico, sociale ed educativo. Lo scopo principale consiste nel rendere un servizio di accoglienza a chi ne ha bisogno, passando attraverso l'ascolto del problema che la persona pone sotto forma di sostegno e orientamento psicologico e sanitario. Il servizio, quindi, si compone di due fasi: - l'ascolto del bisogno; - la proposta di un mezzo per la soluzione del bisogno. Il Servizio interviene sulle necessità per sostenere il singolo e la famiglia. Gli interventi socio-assistenziali sono attuati a partire dall'analisi delle esigenze di assistenza, con il coinvolgimento fattivo della persona, nel rispetto della sua dignità, della sua libertà e delle sue convinzioni personali.

Dove:

nel territorio di residenza, presso i Servizi sociali di competenza

Prestazioni assistenziali

Educativa territoriale

Servizio educativo condotto in contesti familiari, extrafamiliari e laboratoriali.

Il servizio si caratterizza con la presa in carico individualizzata, offrendo prestazioni ad alta intensità educativa, riabilitativa e terapeutica, finalizzate all'acquisizione di abilità, competenze ed autonomie che consentano alla persona di accettare i momenti di distacco dalla famiglia e vivere esperienze laboratoriali in situazioni di piccolissimo gruppo.

La finalità di tale intervento è quella di favorire le condizioni per migliorare i rapporti tra persona e ambiente (famiglia, scuola, tempo libero), intervenendo sui fattori di rischio e di disagio a cui il minore o il disabile può essere soggetto. L'intervento di sostegno avviene in collaborazione con la scuola e la famiglia e, grazie alla presenza di un educatore, esso si concretizza nei luoghi frequentati quotidianamente dal disabile.

Si può prevedere tra gli obiettivi a lungo termine il favorire e mediare l'inserimento in contesti di vita a minor intensità assistenziale, sia di tipo residenziale, sia di tipo semiresidenziale.

Il servizio deve garantire la presenza di équipe di lavoro dedicata, con competenze specialistiche (personale educativo, assistenziale, consulenti di attività espressive/occupazionali e consulenti di attività tecnico-specialistiche).

Dove:

rivolgersi al Servizio Sociale competente per territorio

Centro socio terapeutico (CST)

I disabili intellettivi ultraquattordicenni, che abbiano già ultimato il percorso della scuola dell'obbligo, possono usufruire di questo servizio diurno di tipo educativo - assistenziale.

Le attività promosse dal Centro sono differenziate a seconda delle capacità e delle potenzialità delle persone inserite e possono svolgersi sia all'interno, sia all'esterno della struttura.

Come:

rivolgersi al Servizio Sociale competente per territorio

Centro Attività Diurna (CAD)

Il Centro attività diurne organizza attività occupazionali, artigianali ed espressive a favore di gruppi di disabili con finalità socio-pedagogiche,

socio-riabilitative, socio-educative al fine di potenziare e/o mantenere le attitudini delle persone inserite.

È rivolto ai disabili fisici ed intellettivi, ultraquattordicenni, in possesso del certificato d'invalidità civile, per i quali non sia possibile un inserimento funzionale nel mondo del lavoro a causa delle loro ridotte capacità lavorative. Le persone che vi accedono devono possedere una sufficiente indipendenza nei comportamenti ed un discreto livello di autonomia personale e sociale.

Come:

rivolgersi al Servizio Sociale competente per territorio

Affidamento familiare diurno e residenziale

È un servizio di volontario offerto da famiglie, da singole persone o da parenti, selezionati dall'Amministrazione Comunale, che sostengono le famiglie di origine integrando i servizi diurni e per quanto attiene l'accoglienza presso il proprio domicilio offrono risorse alternative all'inserimento in strutture.

Sia l'affidamento diurno che residenziale può avere carattere di temporaneità, per rispondere a situazioni transitorie o di urgenza, per necessità sopravvenute al disabile o alla sua famiglia, oppure essere continuativo nel tempo, prevedendo il tempo massimo di un anno come durata dell'intervento, rinnovabile previa verifica e validazione da parte della competente Unità Valutativa Handicap (UVH).

Come:

rivolgersi al Servizio Sociale competente per territorio

Comunità alloggio per disabili

Le comunità alloggio sono strutture residenziali in cui vivono insieme da sei a dieci persone prive di un adeguato sostegno familiare e sociale (minori, disabili o anziani). L'inserimento avviene su proposta del Servizio Sociale competente o su provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Comunità per disabili

La comunità alloggio accoglie persone con disabilità medio - lieve, medio - grave e grave che necessitano di supporto educativo e sostegno tutelare. L'inserimento in tale servizio avviene quando si verificano condizioni e difficoltà tali da rendere problematica la permanenza della persona all'interno del proprio nucleo familiare. In genere, le Comunità tendono ad

avere le caratteristiche di un normale appartamento e cercano, per quanto possibile, di ricreare una condizione ambientale affine a quella familiare e sociale. Il personale (educativo e/o assistenziale) presente all'interno della struttura, svolge funzioni diversificate, in funzione del ruolo che riveste e della tipologia di persone in essa ospitate (ad esempio preparazione del vitto, iniziative educative, attività socializzanti, inserimento sociale, cura della persona e dei locali, ecc.)

Come:

rivolgersi al Servizio Sociale competente per territorio

Servizi di accompagnamento - Punto Pass (solo per i residenti nel Comune di Torino)

Il Punto Pass è un servizio di accompagnamento solidale gestito dalla Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus (CPD), in collaborazione con il servizio Passepartout della Città di Torino.

L'azione del Punto Pass è indirizzata prevalentemente a integrare, in forma flessibile e non continuativa, gli interventi esistenti a sostegno della domiciliarità, attraverso un servizio di accompagnamento su prenotazione per disabili e anziani non autosufficienti.

Si articola in accompagnamento leggero (senza autovetture attrezzate), accompagnamento attrezzato e servizio di messa in strada (aiuto nell'affrontare le barriere architettoniche nell'edificio di residenza).

Il servizio si rivolge esclusivamente ai cittadini disabili fisico-motori in carrozzina che:

- sono residenti nel Comune di Torino e si muovono all'interno dei confini del Comune stesso
- richiedono trasporti non continuativi
- non usufruiscono del servizio buoni taxi rilasciato dal Comune di Torino (in tal caso sarà comunque possibile richiedere un servizio per il superamento delle barriere architettoniche, ad es. per persone che non possiedono il cingolo montascale rilasciato gratuitamente dall'ASL e che devono superare rampe di scale per uscire dall'abitazione)

I servizi di accompagnamento sono completamente gratuiti e svolti da volontari della CPD tutti i giorni, nelle fasce orarie del mattino, preserale e serale.

Come:

il servizio deve essere prenotato telefonicamente, attraverso il numero verde, con almeno 4 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data in cui si necessita del servizio.

Alla chiamata un operatore qualificato concorderà con il cittadino le modalità del servizio richiesto.

Dove:

Punto Pass - Numero Verde 800 890 119

Sito Internet: www.cpdconsulta.it

E-mail: pass@comune.torino.it

Assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata

Categoria: assistenza

Aventi diritto: minori non completamente autosufficienti, con cittadinanza italiana o UE e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Servizio di assistenza sociale a domicilio

È un aiuto offerto alla persona che si trova in situazione di bisogno, pur essendo parzialmente autosufficiente in tutte le azioni della vita quotidiana, ma in difficoltà per alcune situazioni legate ad essa: es. andare a far la spesa, andare a ritirare la pensione, fare il bagno, andare al cimitero una volta la settimana, ecc.

Destinatari

A tutti i cittadini che pur essendo parzialmente autosufficienti nelle azioni quotidiane della vita, per cui non necessitano di una presenza costante di una persona che li aiuti, tuttavia vengono a trovarsi in difficoltà di fronte ad alcune situazioni.

In alcune realtà locali quando il disagio sociale è più grave e richiede la presenza di una persona per compiere alcuni atti della vita quotidiana, atti impediti alla persona da una malattia (es. conseguenze di un ictus che, con l'invecchiamento, hanno provocato non autosufficienza), anziché ricoverare la persona in struttura residenziale, viene offerto un servizio sociale di aiuto pagato dal servizio sanitario.

Procedure

Viene attivata una risposta la più idonea possibile alla richiesta in modo da soddisfare non solo la domanda, ma soprattutto il bisogno della persona: potrà essere attivato il vicinato, il volontariato, un operatore sociale (es. OSS, Assistente domiciliare e dei Servizi tutelari) a seconda della necessità specifica. Per richiedere il servizio:

- rivolgersi al proprio Comune, all'ufficio Rapporti con il pubblico, chiedendo il nome e il luogo dove poter contattare l'Assistente Sociale che si occupa dei cittadini che abitano in quella via o paese o frazione
- contattare l'Assistente Sociale, spiegando la propria situazione nel modo più chiaro e semplice possibile. Probabilmente l'Assistente Sociale chiederà di venire a far visita a casa per capire meglio quale è il problema e quali risorse ci sono per avviare una risposta il più possibile soddisfacente

Se viene attivato un operatore specializzato è, di solito, previsto un contributo qualora la persona che chiede il servizio dichiari un reddito superiore al minimo in quel momento valutato. L'Assistente sociale potrà dare informazioni precise al riguardo.

Assistenza sanitaria a domicilio

È un aiuto, che normalmente si presenta come prestazione sanitaria, per prevenire, curare o riabilitare una persona malata al proprio domicilio, impedita di uscire da casa per recarsi ai vari servizi ambulatoriali. La prestazione può essere la più diversa: prelievo di sangue per esami di laboratorio, medicazioni varie, riabilitazione fisioterapica, cure con farmaci da iniettare ecc.

Destinatari

È destinato a qualsiasi cittadino malato che non può recarsi presso i servizi ambulatoriali presenti sul territorio.

Procedure

Viene sempre attivato in accordo col Medico di Medicina Generale (medico di famiglia) la cui funzione è proprio quella di prendersi carico della salute dei cittadini che lo hanno scelto. Spetta al Medico richiedere l'intervento presso il Servizio Infermieristico territoriale presente nella sede della Medicina di base del Distretto Sanitario o dislocato in un Comune periferico (Unità territoriali di base). Intervengono il Medico curante, o il fisioterapista, o l'infermiere a seconda del bisogno valutato dallo stesso Medico curante.

Assistenza socio-sanitaria integrata

È un aiuto di cure domiciliari integrato del servizio sanitario e del servizio sociale insieme: è coordinato, dal Medico di Medicina Generale, che ne è anche il responsabile. Il Medico Curante del cittadino interessato, che, cercando di capire quale è il bisogno vero, predispone un progetto con gli altri operatori (Infermiere, Fisioterapista, Assistente Sociale, Assistente Domiciliare) individuando la risposta più idonea con un intervento coordinato e integrato.

Destinatari

Ai cittadini con una patologia di una certa complessità dal punto di vista sanitario e sociale. Questa assistenza è anche medico specialistica, infermieristica, riabilitativa, sociale, di aiuto domestico, di aiuto psicologico, di cura alla persona.

Procedure

La richiesta può essere rivolta da chiunque, a nome del cittadino malato, al Medico di Medicina generale (Medico Curante). A questi spetta la decisione della attivazione della assistenza domiciliare integrata (ADI). Se lo decide chiede l'autorizzazione al servizio di Medicina di base del Distretto, convoca i vari operatori e redige con loro il progetto assistenziale dove viene indicato ciò che ogni operatore deve fare. Ogni intervento, da qualsiasi operatore viene svolto, va documentato, ogni volta, sulla apposita cartella che si tiene a casa del malato. Alla famiglia viene lasciato il nome e la reperibilità degli operatori che intervengono sul singolo caso. Essendo un intervento fatto ad un cittadino malato non richiede alcuna spesa da parte dell'utente. Viene considerato un intervento simile a quello realizzato in regime ospedaliero. Anche le medicine e gli eventuali ausili e presidi (letto, materasso anti decubito, respiratore, carrozzina...) sono gratuiti.

Fonte: sito Bottega del possibile; Provincia di Torino

Iscrizione al collocamento per Minori di oltre 15 anni di età

Categoria: lavoro

Avanti diritto minori con disabilità: fisica, sensoriale, psichica, con cittadinanza italiana o UE e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Iscrizione all'ufficio di collocamento

Le persone con Sindrome di Down, e in generale tutte le persone con disabilità, hanno diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento. Occorre procedere prima all'iscrizione nelle liste ordinarie, quelle aperte a tutti i cittadini, poi è possibile iscriversi alle liste di collocamento speciale, riservate a quelle persone che presentano specifiche caratteristiche (una di queste è appunto il riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale pari o superiore al 46%), date dalla Legge n. 68, 12/3/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Iscrizione al Collocamento ordinario

Possono iscriversi al collocamento ordinario tutti i minori che abbiano compiuto 16 anni o coloro che abbiano compiuto 15 anni purché dimostrino di aver osservato le norme sull'obbligo scolastico avendo frequentato per almeno nove anni la scuola.

Per poter effettuare l'iscrizione occorre rivolgersi ai Centri per l'Impiego della propria Provincia e presentare i seguenti documenti:

- domanda di iscrizione redatta su modulo predisposto dal Centro per l'Impiego
- documento di riconoscimento
- codice fiscale
- Libretto di Lavoro rilasciato dall'Ufficio anagrafico del Comune o della Circonscrizione di appartenenza;
- dichiarazione di aver assolto per almeno nove anni l'obbligo scolastico

Iscrizione al Collocamento obbligatorio o speciale (L. 68/99)

Possono iscriversi agli elenchi dei lavoratori disabili le persone che rientrano tra i beneficiari previsti dalla Legge 68/99 (art.1):

- invalidi civili
- invalidi del lavoro
- persone non vedenti e sordomute
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra
- invalidi per servizio
- essere in età lavorativa (tra i 15 anni e l'età pensionabile)
- avere un'invalidità da corrispondere a invalidità pari o superiore al 45% certificata dalla commissione medica
- essere già iscritti al collocamento ordinario

Il Ministero della Salute ha precisato che **per la valutazione dell'invalidità dei soggetti minori di 18 anni**, le Commissioni sanitarie sono tenute ad accertare e ad indicare nei propri verbali se le minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali da cui sono affetti, ovvero l'handicap intellettuale di cui sono portatori, determinino, ai soli fini del collocamento al lavoro, difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età di grado tale da corrispondere a invalidità superiore al 45%.

Sono interessati anche i lavoratori appartenenti alle **categorie protette** di cui all'art. 18 l.68/99. Tra questi lavoratori ci sono gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio nonché i figli e i coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, di guerra o di servizio e dei profughi italiani rimpatriati.

La documentazione da presentare è la seguente:

- Domanda di iscrizione su modulo predisposto dall'Ufficio
- Documento di riconoscimento
- Codice fiscale
- Libretto di Lavoro
- Verbale della Commissione di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile e sua fotocopia

È sempre opportuno iscriversi alle liste del collocamento.

Le motivazioni sono molteplici:

- al compimento della maggiore età, se la nuova valutazione di invalidità civile è compresa tra il 75% e il 99% si determina il diritto all'assegno mensile: requisito ulteriore per l'erogazione di questa provvidenza è lo stato di incollocabilità, che viene documentato

dall'iscrizione all'Ufficio di Collocamento Speciale, se la persona non frequenta più la scuola

- l'iscrizione alle liste di collocamento permette di maturare l'anzianità: spesso, nel determinare la priorità nell'accesso ai Corsi di formazione Professionale o anche per la chiamata numerica o per un'eventuale assunzione per la quale si presentino più candidati, il requisito che permette l'accesso a queste opportunità è dato proprio dall'anzianità di iscrizione

Fonte: *sito Siblings*

I congedi di maternità e paternità

Categoria: lavoro

Avanti diritto: minori con disabilità: fisica, sensoriale, psichica, con cittadinanza italiana o UE e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

Congedo di maternità e paternità

Di norma durante i due mesi precedenti e i tre mesi seguenti il parto è previsto il divieto di prestare attività lavorativa.

In caso di gravi complicanze nella gestazione o di lavorazioni pericolose, faticose o insalubri, la lavoratrice può essere spostata ad altre mansioni o esentata dal lavoro per uno o più periodi o per tutta la gestazione.

Un principio simile vige per la lavoratrice madre: in caso di lavorazioni pericolose, faticose o insalubri, deve essere trasferita ad altre mansioni o, se verificata l'impossibilità, interdetta dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto.

La lavoratrice non può essere licenziata dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino, tranne che in caso di colpa grave da parte della lavoratrice, di cessazione dell'attività dell'azienda, di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine, di esito negativo della prova. In caso contrario il licenziamento è nullo.

Onde evitare elusioni di questa norma viene previsto che in caso di dimissioni volontarie, durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento o durante il primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, la richiesta di dimissioni della lavoratrice deve essere convalidata dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro. Solo dopo la convalida è ammessa la risoluzione del rapporto di lavoro.

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

Flessibilità del congedo di maternità

La madre lavoratrice dipendente ha diritto (e l'azienda ha l'obbligo) di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto. Ha inoltre diritto all'astensione nel periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva, se successiva, e nei tre mesi dopo il parto.

La Legge 53/2000 consente alla lavoratrice la scelta di posticipare l'inizio del congedo di maternità. Questo significa che la lavoratrice può astenersi dal lavoro un mese prima della data presunta del parto e godere di un mese di congedo nel periodo successivo al parto, godendo quindi di quattro mesi di congedo di maternità successivi al parto.

La lavoratrice, tuttavia, per poter fruire di questa forma di flessibilità, deve produrre due certificati: quello del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato e quello del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Questi certificati sono considerati particolarmente rilevanti affinché l'opzione richiesta dalla lavoratrice non arrechi danno alla salute sua e del nascituro. In caso di parto prematuro, la madre lavoratrice ha diritto per intero al periodo di astensione obbligatoria.

Congedo di maternità, adozione e affido

Il congedo di maternità (i soli tre mesi di astensione obbligatoria) può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento, un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento. Il congedo deve però essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.

Una opportunità di maggior vantaggio è ammessa nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali. In questi casi il congedo di maternità spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.

Va detto che per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta però indennità né retribuzione. La relativa certificazione viene rilasciata dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.

Il congedo di paternità

Il padre lavoratore abbia diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il padre lavoratore che intenda avvalersi di questo residuo presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni di morte o grave infermità. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Trattamento economico e previdenziale

Per il congedo di maternità le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità.

I periodi di congedo di maternità sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o

alla gratifica natalizia e alle ferie.

Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro non richiedano a tale scopo particolari requisiti. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

Le stesse prestazioni sono assicurate al lavoratore padre che usufruisca del congedo di paternità.

Lavoratrici autonome e a progetto

Alcune agevolazioni sono estese anche alle lavoratrici autonome. A queste lavoratrici, iscritte ad una cassa previdenziale, è corrisposta una indennità per cinque mesi, pari all'80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali, come reddito da lavoro autonomo.

Lo stesso trattamento è stato esteso anche alle dirigenti del settore privato, senza i limiti precedentemente previsti per tali lavoratrici. Anche alle lavoratrici con contratto a progetto è stata concessa l'erogazione di un'indennità pari all'80% del reddito professionale per un massimo di 5 mesi. Inoltre il loro contratto a progetto viene prorogato fino a 180 giorni se scelgono di astenersi dal lavoro durante la gravidanza e la successiva maternità.

I riposi giornalieri

Il riposo giornaliero costituisce un'ulteriore agevolazione riconosciuta alla lavoratrice madre.

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo di un'ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

I riposi giornalieri possono essere estesi anche al lavoratore padre nel caso in cui i figli gli siano affidati in via esclusiva o in caso di morte o grave infermità della madre.

I riposi giornalieri possono inoltre essere concessi al lavoratore padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga oppure nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

Va ricordato che in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

Riposi giornalieri e handicap

La normativa di riferimento non è del tutto esplicita in materia di compatibilità fra permessi giornalieri orari per l'assistenza a figli con handicap di età inferiore ai 3 anni e permessi giornalieri orari "per allattamento"

previsti nel primo anno di età.

L'interpretazione consolidata e prevalente è che i due permessi, se riferiti allo stesso figlio, siano fra loro incompatibili.

L'INPS ha ammesso la fruizione di entrambi i benefici indicati da parte di un genitore, nel caso in cui si tratti di due figli diversi, entrambi bisognosi di cure. Si ricorda che, in questo caso, il permesso può essere fruito, in alternativa, dal lavoratore padre.

Riposi giornalieri e adozione

I riposi nel primo anno di vita del bambino riconosciute alla madre dopo l'astensione obbligatoria o al lavoratore padre, e quelli per parto plurimo.

I genitori adottivi o affidatari possano avvalersi dei riposi relativi alle due ore giornaliere fino al raggiungimento della maggiore età del minore in adozione o in affidamento, ovviamente non oltre un anno dall'ingresso in famiglia.

Fonte: sito Handylex

I congedi per educazione e cura dei figli

Categoria: lavoro

Avanti diritto: minori con disabilità: fisica, sensoriale, psichica, con cittadinanza italiana o UE e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

I genitori, anche adottivi o affidatari, possono avvalersi delle forme di congedo per assistere i figli fino agli otto anni di età.

La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, può richiedere un periodo di astensione, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi. Analogo periodo di astensione può essere richiesto dal lavoratore padre.

Va sottolineato che entrambi i genitori possono ottenere i permessi senza però eccedere il limite complessivo di dieci mesi.

Vi sono due eccezioni. Qualora nel nucleo sia presente un solo genitore (separato, deceduto o padre o madre sono "single"), questi potrà ottenere di assentarsi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Qualora invece il genitore padre chieda un permesso per un periodo non inferiore a tre mesi, il suo limite è elevato a sette mesi e, quindi, se entrambi i genitori fruiscono di tali congedi il limite complessivo è elevato a undici mesi.

Per fruire dei permessi il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

Il licenziamento attivato nel periodo del congedo è nullo alla stessa stregua di quanto previsto per il licenziamento nel corso del congedo per maternità.

Retribuzione e aspetti previdenziali

Questi congedi sono computati nell'anzianità di servizio. Incidono invece negativamente sulla costituzione delle ferie, della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia, salvo disposizioni migliorative dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Fino al terzo anno di età del bambino spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo, complessivo fra genitori, di sei mesi. In questo periodo vengono anche versati i relativi contributi figurativi. Dopo i tre anni di età l'indennità del 30% e i contributi figurativi sono riconosciuti solo in caso di redditi particolarmente bassi.

Affido e adozione

L'opportunità di fruizione dei congedi per cura è estesa anche ai genitori adottivi o affidatari.

Il limite di età del bambino in questo caso è più elastico. Se il minore ha un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, assistenza o malattia può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Lavoratrici autonome

Anche alle lavoratrici non dipendenti, per le nascite successive al primo gennaio del 2000, è riconosciuta una forma di congedo parentale per cura dei figli.

La durata del congedo in questo caso è di soli tre mesi, anche frazionabili, da fruire dopo il congedo di maternità e fino al primo anno di vita del figlio. Il trattamento economico è pari al 30% della retribuzione convenzionale della relativa categoria, quando si tratti di coltivatrici dirette, artigiane o commercianti.

Le lavoratrici autonome hanno invece diritto al trattamento economico solo in caso di effettiva interruzione dell'attività, da comprovarsi mediante dichiarazione di responsabilità dell'interessata, la cui veridicità può essere accertata dagli organi competenti. La domanda va presentata all'INPS prima dell'inizio del congedo.

Fonte: sito Handylex

I congedi per malattia del figlio

Categoria: lavoro

Aventi diritto: minori con disabilità: fisica, sensoriale, psichica, con cittadinanza italiana o UE e minori extracomunitari iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo, dei genitori

È prevista la possibilità per entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni. Se il bambino è di età compresa fra tre e otto anni l'astensione è limitata a **cinque giorni l'anno** per ciascun genitore.

Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un'autocertificazione in cui si dichiara che l'altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Quando la malattia del bambino da luogo ad un ricovero ospedaliero si interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

Fino ai tre anni di età del bambino i permessi sono coperti da **contribuzione figurativa** cioè sono computati nell'anzianità di servizio.

Dopo i tre anni di età del bambino, i permessi sono coperti solo parzialmente a seconda del reddito dei richiedenti.

Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Le disposizioni che permettono i congedi per cura, educazione, assistenza, malattia e allattamento sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari.

Il limite di età del bambino in questo caso è più elastico: se il minore ha un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, assistenza o malattia può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Fonte: sito Handylex

I permessi lavorativi - Legge 104/1992

Categoria: lavoro

Avanti diritto: genitori di minori con disabilità: fisica, sensoriale, psichica, con cittadinanza italiana o UE e minori extracomunitari iscritti nella loro carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo,

Hanno diritto ai **permessi lavorativi retribuiti**, con diverse modalità, criteri e condizioni:

- la madre lavoratrice, o – in alternativa – il lavoratore padre, entro i primi tre anni di vita del bambino
- la madre lavoratrice, o – in alternativa – il lavoratore padre, dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile e poi a seguire nella maggiore età
- i parenti o gli affini che assistono la persona disabile non ricoverata in istituto
- i lavoratori disabili in possesso del certificato di handicap grave

I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari, in quest'ultimo caso solo nell'ipotesi di disabili minorenni. L'affidamento infatti può riguardare soltanto soggetti minorenni (articolo 2, Legge 149/2001).

Primi tre anni di vita

Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione dell'Azienda USL prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre, o – in alternativa – il padre lavoratore, ha diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità. Il prolungamento dell'assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell'anzianità di servizio. Inoltre, sotto il profilo retributivo, gode di un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione. Se si sceglie di non fruire di questa opportunità è possibile usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Da questi benefici sono ancora escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici. In caso di prestazione di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso.

Dopo i tre anni

Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto non più alle due ore

di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensile, che possono essere fruiti in via continuativa ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza.

È importante sottolineare che la Legge 8 marzo 2000, n. 53 (articolo 20) ha precisato definitivamente che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo. Non spettano nel caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o presso il proprio domicilio.

Fonte: sito Handylex

Congedi retribuiti di due anni

Categoria: lavoro

Aventi diritto: genitori di minori con disabilità: fisica, sensoriale, psichica, con cittadinanza italiana o UE e minori extracomunitari iscritti nella propria carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo

I genitori di persone con handicap grave hanno l'opportunità di usufruire di due anni di congedo retribuito, purché l'assistito abbia la certificazione di handicap grave e non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. Non sono ammesse, a parte per i grandi invalidi di guerra e i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad esempio il certificato di invalidità totale con diritto all'indennità di accompagnamento o frequenza.

Requisiti:

- i genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con handicap grave e i lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori siano "scomparsi"
- i fratelli o le sorelle di persone con handicap grave conviventi, possono richiedere il congedo retribuito di due anni anche se i genitori sono ancora in vita, ma deve essere comprovato lo stato di invalidità totale (sia essa civile, di guerra, per lavoro, servizio di pensioni di invalidità INPS o analoghe)
- il coniuge della persona con handicap grave
- i figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave

Esclusioni e incompatibilità

Rimangono **esclusi** dal beneficio i lavoratori che, pur assistendo un familiare con handicap grave e convivano con questi, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, o figli. Ad esempio, nipoti, cugini, generi non possono richiedere la concessione dei due anni di permesso retribuito.

La frazionabilità

I periodi di congedo, al massimo due anni, possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato. Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi.

La retribuzione, le ferie e la tredicesima

I congedi sono retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di **Euro 36.151,98** annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati. Su tale aspetto i vari enti previdenziali di riferimento si sono espressi con proprie circolari.

Fonte: sito Handylex

Lavoro notturno per familiari di persone disabili

Categoria: lavoro

Aventi diritto: genitori di minori con disabilità fisica, sensoriale, psichica, con cittadinanza italiana o UE e minori extracomunitari iscritti nella loro carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo

Il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 53), si occupa anche svolgimento del lavoro notturno prevedendo che alcune categorie di lavoratori non debbano obbligatoriamente essere impegnate nel lavoro notturno.

Le categorie interessate da questa agevolazione sono:

- le lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, i padri conviventi con le stesse
- lavoratrice o lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni

Con queste indicazioni il Legislatore ha voluto riconoscere la prevalenza dell'assistenza ai figli rispetto all'organizzazione del lavoro.

Ma la normativa vigente prevede anche una terza categoria che non può essere obbligatoriamente adibita al lavoro notturno. Si tratta dei lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Viene considerato "**periodo notturno**" l'arco di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (ad esempio i turni dalle 22 alle 6).

Viene considerato "**lavoratore notturno**" qualsiasi lavoratore che svolga almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero durante il periodo notturno. E questo vale in generale.

Fonti: sito Handylex

7. Forme di protezione giuridica

Verso una nuova cultura dei provvedimenti di protezione

Da sempre alle parole interdizione o inabilitazione si associano idee di limitazione, restrizione della libertà e riduzione dell'autodeterminazione. Il pregiudizio comune, ancora attualmente diffuso, relativo a tali misure giuridiche ha origini storiche antiche, in quanto nel passato i provvedimenti di protezione venivano utilizzati non tanto per garantire il benessere e la tutela delle persone fragili quanto per preservarne i beni o per proteggere la società da coloro che erano visti come "pericolosi ed indesiderati".

Con la nuova Legge n. 6 del 2004 sull'amministrazione di sostegno il legislatore non solo ha introdotto una nuova misura di protezione, ma ha riformato in parte anche l'interdizione e l'inabilitazione. Si evidenzia, quindi, l'esigenza di "fare cultura" relativamente a tali misure, che non devono essere viste nell'ottica di una limitazione per la persona o di una modalità per proteggerne esclusivamente il patrimonio: gli obiettivi di tali misure sono, quindi, la tutela della persona nella sua globalità, la sua protezione e la valorizzazione delle sue capacità residue. Inoltre, con la diffusione delle situazioni di fragilità, con il progressivo invecchiamento della popolazione, con il crescente isolamento e con la frammentazione dell'istituzione della famiglia, le persone che si trovano in condizioni psico-fisiche tali da richiedere l'utilizzo di uno strumento di protezione sono in costante aumento.

L'intervento del legislatore a favore della persona disabile per effetto di una malattia, di una menomazione fisica o psichica tende quindi ora a concentrarsi sul concetto di protezione della persona, laddove sia utile e necessaria e non più esclusivamente sul concetto di divieto. Si tende cioè a porre al centro dell'attenzione la **persona** nella sua complessità, i suoi bisogni (sanitari, psicologici, sociali, relazionali, affettivi, abitativi...), le sue necessità e le sue difficoltà, offrendole le soluzioni e gli strumenti più idonei.

I tre provvedimenti (tutela, curatela e amministrazione di sostegno) costituiscono forme di tutela di persone in condizione di debolezza per le quali sussiste l'esigenza di una misura protettiva. Gli interventi messi in atto devono tener sempre presente che, quand'anche estremamente compromessa, la persona in questione non è mai una "tabula rasa": essa è sempre portatrice di significati, di esperienze e di storie personali che bisogna imparare a leggere e a decodificare per facilitare il diritto di autodeterminarsi e di affermare le proprie scelte di vita.

Solo riuscendo a creare un incontro e non una contrapposizione di volontà con la persona è possibile mettere in atto un reale sostegno: il titolare delle funzioni di protezione potrà svolgere una reale funzione di supporto soltanto dopo avere conosciuto la persona, l'ambiente in cui ha vissuto, le persone e il contesto che lo hanno fino a quel momento circondato. Il rispetto del beneficiario e il mantenimento della sua dignità, infatti, possono essere garantiti solo partendo dalla conoscenza diretta del soggetto, delle sue abitudini e dei suoi desideri, coinvolgendolo il più possibile nelle scelte che lo riguardano.

Gli obiettivi che queste misure devono porsi come prioritarie, quindi, sono:

- la cura e la difesa della persona nell'accezione più ampia
- la valorizzazione della persona in quanto portatrice di dignità e soggettività. Ciò significa costruire un progetto individualizzato che tenga il più possibile conto dei desideri/ aspettative della persona, delle sue capacità residue e delle potenzialità da sviluppare o mantenere
- il raccordo e la mediazione tra i soggetti che fanno parte della "rete" che ruota intorno alla persona (familiari, amici, medici, assistenti sociali, associazioni, operatori...) in funzione del suo benessere complessivo, curando la "regia" e tenendo le fila del progetto di sostegno

Considerando la **complessità** dell'essere umano e i molteplici aspetti che lo compongono (fisico, psichico, sociale) si può, dunque, parlare di tutela solo utilizzando un approccio multidisciplinare.

Si evidenzia, quindi, come per riuscire ad affrontare tale complessità sia necessaria una forte sinergia tra i diversi attori della nostra società, da quelli istituzionali a quelli del volontariato, dagli enti ai professionisti, lavorando per una sensibilizzazione della società.

In questi termini si intende promuovere e diffondere la cultura della solidarietà in modo che la collettività nel suo insieme si faccia carico anche delle persone più fragili, favorendo una collaborazione sempre maggiore tra "pubblico" e "privato", "formale" ed "informale".

La L.R. 1/2004 assegna alle Province il compito di istituire gli uffici di Pubblica Tutela a cui sono assegnati i compiti di informazione, formazione, supporto a tutti coloro ai quali l'Autorità Giudiziaria ha attribuito l'esercizio delle funzioni di tutore curatore o amministratore di sostegno.

Per informazioni ed appuntamenti è possibile contattare l'Ufficio di Pubblica Tutela della Provincia di Torino.

Riferimenti telefonici: 011 861 3127- 011 8613337

e-mail: pubblicatutela@provincia.torino.it

Capacità giuridica, di agire, e di intendere e di volere

La **capacità giuridica** si acquista al momento della nascita e non può essere limitata o esclusa. Con l'attribuzione della capacità giuridica un individuo acquista la possibilità di essere titolare di diritti e di doveri, contemplati e protetti dall'ordinamento.

La **capacità di agire** si acquisisce, invece, al compimento della maggiore età. È la possibilità di esercitare i propri diritti, e pertanto di curare i propri interessi personali e patrimoniali attraverso il compimento di atti giuridici ritenuti validi e meritevoli di tutela dall'ordinamento.

La **capacità di intendere e di volere**, infine, si identifica con la capacità di rendersi conto delle conseguenze, anche dannose, della propria condotta e di comprendere il valore e il significato dei propri comportamenti.

Può accadere che una persona, a causa di una patologia o infermità (presente dalla nascita o emersa durante il corso della propria vita) non sia in grado di provvedere a se stessa, di badare alle proprie necessità personali e patrimoniali. Per aiutare, difendere e tutelare le persone dai loro stessi atti (qualora questi possano risultare dannosi per la persona) esistono **tre misure di protezione giuridica** che limitano in via assoluta o relativa la capacità di agire:

- tutela
- curatela
- amministrazione di sostegno

La protezione delle persone fragili

Definizioni

Tutela*: si apre a seguito di una sentenza di **interdizione** nei confronti della persona che si trovi in condizione di abituale infermità di mente tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi, ma solo quando ciò si rende necessario per assicurarle un'adeguata protezione.

La tutela comporta la limitazione completa della capacità di agire: viene, quindi, nominato dal Giudice Tutelare un rappresentante legale (**tutore**) con i compiti di prendersi cura della persona, di rappresentarla in tutti gli atti civili e di verificare che ne vengano garantiti i diritti.

Curatela: si apre a seguito di una sentenza di **inabilitazione** nei confronti della persona che:

- si trovi in condizioni di infermità di mente meno gravi di quelle che danno origine all'interdizione
- esponga sé o la propria famiglia a pregiudizi economici a causa di prodigalità, abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti
- sordomuta o cieca fin dalla nascita priva di idonea educazione.

La curatela comporta la conservazione della capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione (atti di conservazione dei beni) mentre viene nominata una figura (**curatore**), con il compito di assistere la persona per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione (come la vendita o l'acquisto di beni).

Amministrazione di sostegno: si apre a seguito di un decreto del Giudice Tutelare nei confronti della persona che per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Nell'interesse della persona viene nominata una figura (**amministratore di sostegno**) con il compito di assisterla e affiancarla mediante interventi di sostegno.

L'amministrazione di sostegno si caratterizza per la flessibilità che permette al Giudice di ritagliare su misura il provvedimento stabilendo i compiti dell'amministratore in base alla situazione, alle necessità e alle capacità residue dell'individuo.

* Il presente vademecum, occupandosi di illustrare le prestazioni e i servizi a favore di persone portatrici di disabilità o patologie, non tratta della tutela minorile, che viene aperta a favore del minore per il solo fatto che i genitori siano venuti a mancare o siano decaduti dall'esercizio della potestà genitoriale, al fine di garantirgli la rappresentanza legale e il necessario supporto educativo.

Tutela, curatela e amministrazione di sostegno a favore dei minorenni

L'apertura di queste misure di protezione può essere promossa anche nei confronti dei **minori che si trovino in una situazione di infermità fisica o psichica**.

In tal caso, la pronuncia di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno **ha effetto dal giorno in cui il minorene raggiunge la maggiore età**. Prima di quella data, infatti, il minore è già tutelato dai genitori esercenti la potestà o dal tutore minorile, eventualmente nominato: con l'età adulta, invece, si acquista la capacità di esercitare personalmente i propri diritti, ma, nei casi di infermità, la persona adulta potrebbe risultare concretamente sprovvista di tale possibilità e i genitori, non avendo più la rappresentanza legale del proprio figlio ormai adulto, non potrebbero sostituirsi a lui.

L'iter da seguire è analogo a quello disposto per i maggiorenni.

Occorre precisare solo alcuni aspetti:

- la decisione sull'istanza di interdizione o inabilitazione o amministrazione di sostegno in questi casi spetta non al Tribunale ordinario, quello degli adulti, ma al Tribunale per i Minorenni
- l'istanza deve essere presentata nel periodo compreso tra il compimento dei 17 e 18 anni
- anche se l'istanza è presentata nell'ultimo giorno della minore età, la procedura proseguirà e terminerà davanti al Tribunale per i Minorenni

È dunque ravvisabile la necessità di valutare l'opportunità di attivare la procedura per un provvedimento di protezione nell'ultimo anno della minore età.

Gli attori

Beneficiario: persona fragile a vantaggio della quale viene aperto il provvedimento di protezione (disabile, anziano, malato, persona non autosufficiente...).

Coniuge: persona sposata con il beneficiario del provvedimento. Poiché dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla coabitazione, alla collaborazione, alla fedeltà e all'assistenza morale e materiale, il coniuge è legittimato a partecipare come attore nella richiesta del provvedimento.

Parenti entro il quarto grado: sono parenti **in linea retta** le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio), mentre sono parenti **in linea collaterale** coloro che, pur avendo lo stipite (avo) comune, non discendono l'uno dall'altro (fratelli o cugini). Nell'ambito della parentela assume generalmente valore il **grado di parentela**.

Per stabilire il grado in linea retta si contano le generazioni, senza calcolare, nel computo, la generazione maggiore; cosicché genitori e figli sono parenti di primo grado, nonni e nipoti di secondo grado e così via. Pure per i parenti in linea collaterale il computo dei gradi tiene conto delle generazioni: si risale all'ascendente comune (cosiddetto stipite) – che poi non verrà calcolato- e si discende al parente in relazione al quale si vuole stabilire il grado: fratelli e sorelle sono quindi parenti di secondo grado, zii e nipoti di terzo, i cugini, figli di fratelli e sorelle, di quarto; e così via.

Affini entro il secondo grado: l'**affinità** è il legame che unisce un coniuge con i parenti dell'altro coniuge. Pure l'affinità può essere in linea retta e in linea collaterale, a seconda che il rapporto di parentela dell'altro coniuge con la persona cui si vuol fare riferimento sia in linea retta o collaterale. Con criterio analogo si stabiliscono i gradi dell'affinità, avendo riguardo cioè al grado di parentela dell'altro coniuge. Sono pertanto affini in linea retta e di primo grado i suoceri rispetto a generi e nuore; sono affini in linea collaterale di secondo grado ciascun coniuge con i fratelli e sorelle dell'altro coniuge; ecc..

Convivente stabile: Colui/ei che **vive con** la persona fragile ed è legato/a ad essa da un rapporto affettivo e stabile. Il legame può essere di tipo amicale o amoroso, anche fra due persone dello stesso sesso.

Medico di Medicina Generale: assume un ruolo fondamentale nel percorso di protezione perché conosce la storia medica e familiare del beneficiario e pertanto può fornire al giudice e al titolare delle funzioni di protezione le informazioni necessarie per il benessere del destinatario del provvedimento di protezione. È, quindi, buona norma per il tutore/curatore/amministratore di sostegno incontrare il medico di medicina generale al momento dell'apertura di una misura di protezione.

Titolari delle funzioni di protezione:

Tutore: colui che si sostituisce alla persona, lo rappresenta e si prende cura del beneficiario di protezione e dei suoi interessi.

Protutore: può essere nominato dal Giudice Tutelare per rappresentare l'incapace in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore o per compiere atti urgenti, qualora non sia ancora stato nominato un tutore.

Curatore: colui al quale spetta il compito di assistere l'inabilitato esprimendo il proprio consenso al compimento degli atti di straordinaria amministrazione. È scelto con gli stessi criteri del tutore.

Amministratore di sostegno: colui che assiste l'amministrato, si prende cura della persona, lo accompagna e lo affianca, sostituendosi a lui solo negli atti definiti dal Giudice Tutelare.

Tribunale: è il giudice competente per le decisioni circa l'interdizione e l'inabilitazione. Esso giudica in composizione collegiale.

Giudice istruttore: è il magistrato competente per la fase preliminare del procedimento di interdizione e inabilitazione (fase istruttoria): esamina le questioni rilevanti per la decisione e raccoglie gli elementi necessari per la valutazione della persona e dell'eventuale necessità di un provvedimento di protezione.

Giudice tutelare: è il giudice che ha i compiti di nominare il titolare delle funzioni di protezione (tutore, curatore o amministratore di sostegno) e di vigilare sulla corretta gestione delle misure di protezione. Circa le amministrazioni di sostegno, gli compete *anche* il procedimento con cui si decide se accogliere o meno la domanda.

Pubblico ministero (pm): è l'organo che vigila sull'osservanza delle leggi, si occupa della garanzia e della tutela dei diritti, promuove la repressione dei reati. Nello specifico il Pubblico Ministero può presentare la domanda di interdizione o inabilitazione in seguito a segnalazione di situazioni che necessitano di protezione.

Interdizione e tutela

Cause del provvedimento limitativo:

Infermità di mente, cecità o sordità dalla nascita che rendono la persona incapace di provvedere ai propri interessi

Chi richiede il provvedimento:

il provvedimento può essere richiesto attraverso ricorso (domanda) promosso dallo stesso interdicendo, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal curatore.

il ricorso può essere promosso altresì dal Pubblico Ministero a seguito di una segnalazione, fatta in Procura, da parte di qualunque soggetto a conoscenza di situazioni che richiedano un provvedimento di protezione.

Procedimento per l'interdizione:

Domanda: i soggetti legittimati a promuovere l'azione di interdizione possono ricorrere ad un legale, che li aiuterà nella redazione della domanda e che si occuperà di seguire l'istanza passo dopo passo oppure possono inoltrare direttamente la richiesta (segnalazione) al Pubblico Ministero.

Il Presidente del Tribunale nomina il Giudice Istruttore e fissa l'udienza di comparizione di fronte al Giudice del ricorrente, dell'interdicendo e delle altre persone indicate nel ricorso.

Chi presenta il ricorso deve notificarlo (comunicarlo) alle persone indicate dal Presidente. Il ricorso deve contenere tutte le informazioni sulla persona, la documentazione che ne attesti l'infermità e le capacità residue, i riferimenti anagrafici del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado.

Istruttoria: fase che compete al Giudice Istruttore. Egli procede all'esame dell'interdicendo, interroga i parenti prossimi e reperisce le informazioni, eventualmente facendosi affiancare da un consulente tecnico (esperto).

La sentenza del Tribunale con cui si accoglie o meno la richiesta di interdizione viene comunicata al Giudice Tutelare.

Provvedimenti provvisori: successivamente all'esame della persona e prima della sentenza di interdizione, il Giudice Istruttore può nominare un tutore provvisorio per il compimento degli atti urgenti, qualora ne ravvisi la necessità. Le ragioni di opportunità che giustificano la nomina del tutore provvisorio consistono nell'esigenza di fornire all'interdicendo, durante il tempo necessario per decidere circa il suo *status*, una

rappresentanza o un'assistenza per il compimento di atti non posticipabili (esempio la raccolta dei frutti del fondo, la manutenzione degli attrezzi facenti parte di una azienda, bensì anche la riscossione di canoni di locazione, il pagamento di debiti scaduti, di stipendi, ecc.).

Il tutore provvisorio presta giuramento davanti al Giudice Tutelare.

Decisione: sentenza del Tribunale con cui si accoglie (o meno) la richiesta di interdizione. L'interdizione produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza.

Impugnazione: la sentenza di interdizione può essere impugnata: si può, cioè, richiedere un riesame del provvedimento davanti ad un giudice diverso (nei termini previsti per legge).

Revoca: viene pronunciata dal tribunale quando cessa la causa dell'interdizione su richiesta degli stessi soggetti aventi diritto a promuovere il ricorso.

Il GT deve vigilare per riconoscere se la causa di interdizione continui. Se ritiene che essa sia venuta meno informa il PM. Il procedimento per la revoca segue le stesse norme stabilite per la pronuncia.

Apertura della tutela

Comunicazione al G.T. e luogo di apertura della tutela: il decreto di nomina del tutore provvisorio (se nominato) e la sentenza di interdizione vengono comunicati al Giudice Tutelare a cura del cancelliere dell'Autorità Giudiziaria che li ha pronunciati. Il Giudice Tutelare del luogo dove vive (anche provvisoriamente) la persona interdetta, dichiara aperta la tutela.

Cause di inammissibilità: non possono essere nominati tutori (e se nominati devono cessare) gli "incapaci legali", cioè quei soggetti che a loro volta si trovano in uno stato di incapacità più o meno grave.

Dispense: può chiedere l'esonero dall'incarico di tutore, prima del giuramento, chi svolge alte cariche dello Stato, chi ha compiuto 65 anni, chi ha più di tre figli minori, chi esercita altra tutela, chi è impedito da infermità permanente.

Requisiti del tutore, gratuità dell'incarico ed equo indennizzo: il tutore deve possedere **un'adeguata idoneità all'incarico** secondo il criterio dell'esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

L'incarico è gratuito; qualora la gestione della tutela risulti di particolare complessità, il tutore può richiedere al Giudice Tutelare un equo indennizzo o la possibilità di farsi aiutare nella gestione da persone stipendiate (commercialista, consulenti del lavoro ecc.), attingendo direttamente al patrimonio del tutelato.

L'equo indennizzo non consiste in una retribuzione bensì in un ristoro economico concreto garantito al tutore per la gestione di tutele particolarmente laboriose.

Decreto di nomina: il Giudice Tutelare, aperta la tutela, procede alla nomina del tutore ed eventualmente del protutore. Il Giudice Tutelare nomina tutore la persona designata dallo stesso interessato (con atto pubblico o scrittura privata autenticata), in vista di una propria futura incapacità. Se manca la designazione o la persona designata non è ritenuta idonea, il giudice tutelare può nominare: il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, il genitore, il figlio/a, il fratello o sorella, un parente entro il quarto grado. Per ragioni di opportunità il Giudice può nominare un'altra persona idonea, un soggetto privato o pubblico. Dal giorno della nomina del tutore, l'interdetto prende il domicilio del tutore.

Durata dell'incarico: l'incarico dura 10 anni ad eccezione dell'ipotesi i cui il tutore sia il coniuge, la persona stabilmente convivente, un ascendente o un discendente.

Provvedimenti urgenti: prima che il tutore abbia assunto le funzioni, il Giudice Tutelare può emettere (d'ufficio o su istanza di PM, parente o affine) i provvedimenti urgenti per la cura della Persona o per l'amministrazione del patrimonio.

Giuramento: prima di assumere l'incarico, il tutore presta davanti al Giudice Tutelare giuramento di esercitare la funzione con fedeltà e diligenza.

Gestione della tutela

Inventario dei beni del tutelato: il tutore, nei 10 giorni successivi a quello in cui ha avuto ufficialmente conoscenza della nomina, deve procedere all'inventario dei beni del tutelato.

L'inventario deve essere concluso in 30 giorni, salva proroga del Giudice Tutelare. Si fa con il ministero del cancelliere o di un notaio delegato dal G.T. (salvo patrimonio di valore inferiore a Euro 7,75). Interviene il protutore, assistono due testimoni scelti fra i parenti o gli amici di famiglia, e nel verbale di deposito tutore e protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

Nell'inventario si indicano:

- beni immobili
- beni mobili
- crediti e debiti
- scritture relative allo stato attivo o passivo del patrimonio, etc.

Il tutore che ha debiti o crediti verso il tutelato deve dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio (o il G.T. in caso di inventario senza cancelliere) hanno l'obbligo di interpellarlo in merito.

Deposito di titoli e valori: i titoli, il denaro, gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio devono essere depositati dal tutore presso un istituto di credito indicato dal Giudice Tutelare, salvo che questi non disponga diversamente.

Non devono essere depositate le somme per: spese urgenti di mantenimento e di amministrazione.

Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore si limita agli affari urgenti e improrogabili.

Cura della persona e del patrimonio: compiuto l'inventario, il G.T. su proposta del tutore delibera sul *progetto di vita* relativo al tutelato (collocazione, spesa annua occorrente per il mantenimento e per l'amministrazione del patrimonio, interventi sociali, sanitari e assistenziali necessari alla cura della persona...)

Atti di ordinaria amministrazione: atti di conservazione dei beni compiuti dal Tutore che non necessitano dell'autorizzazione del G.T. Il Giudice può prevedere che alcuni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dal tutelato in autonomia o con l'assistenza del tutore

Atti di straordinaria amministrazione: atti di gestione patrimoniale che incidono sulla consistenza del patrimonio. Per alcuni atti è necessaria la preventiva autorizzazione del G.T. (es. acquistare beni, riscuotere capitali, accettare un'eredità, agire in giudizio...), per altri è necessaria, previo parere del G.T., anche l'autorizzazione del Tribunale (vendere beni, fare

pegni e ipoteche, procedere a divisioni o relativi giudizi, fare compromessi e transazioni, accettare concordati...)

Annullabilità degli atti compiuti dall'interdetto: gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati dal giudice su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi. Possono essere annullati anche gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.

Rendiconto e relazione annuali al GT: il tutore deve presentare annualmente il rendiconto della gestione al GT. Il rendiconto consiste nella descrizione della gestione patrimoniale e in una relazione di aggiornamento sulle condizioni di vita della Persona.

Responsabilità del tutore: Il tutore deve amministrare il patrimonio del tutelato usando l'attenzione richiesta per la specifica situazione. Egli risponde verso il tutelato di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. Nella stessa responsabilità ricade il pro-tutore (quando nominato) in merito alle proprie funzioni.

Cessazione delle funzioni, rendiconto finale e chiusura della tutela

Esonero e rimozione dall'incarico: il Giudice può esonerare il tutore dall'incarico qualora l'attività sia troppo gravosa per lo stesso e vi sia un'altra persona idonea a sostituirlo.

Il GT può rimuovere il tutore se colpevole di negligenza, se abusa dei suoi poteri, se si dimostra inefficiente o se immeritevole dell'incarico per atti estranei alla tutela.

Chiusura della tutela e rendiconto finale: quando cessa la tutela, il tutore deve occuparsi della consegna dei beni agli eredi e deve presentare entro due mesi il rendiconto finale al G.T. per l'approvazione.

Casi di chiusura della tutela: morte del tutelato, revoca dell'interdizione per cessazione delle motivazioni che avevano portato all'apertura della tutela.

Inabilitazione e curatela

Cause del provvedimento limitativo:

infermità di mente non grave; grave pregiudizio economico per la persona o la propria famiglia a causa di prodigalità, abuso di alcolici o di stupefacenti; cecità e sordità dalla nascita, in carenza di educazione sufficiente

Chi richiede il provvedimento:

il provvedimento può essere richiesto attraverso ricorso (domanda) promosso dallo stesso inabilitando, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore.

il ricorso può essere promosso altresì dal Pubblico Ministero (PM) a seguito di una segnalazione, fatta in Procura, da parte di qualunque soggetto a conoscenza di situazioni che richiedano un provvedimento di protezione.

Procedimento per l'inabilitazione:

Domanda: ricorso diretto al Tribunale (o segnalazione al P.M.) del luogo dove vive (anche provvisoriamente) la persona. Il ricorso deve contenere tutte le informazioni sulla persona, le motivazioni per cui si richiede il provvedimento e la documentazione che ne attesti l'infermità, i riferimenti anagrafici del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado nome, cognome, residenza del curatore.

L'inabilitando può stare in giudizio e compiere da solo tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni.

Istruttoria: compete ad un Giudice Istruttore. Egli procede all'esame della persona, interroga i parenti prossimi e reperisce le informazioni utili, eventualmente facendosi affiancare da un esperto. La sentenza con cui si accoglie o meno la richiesta di inabilitazione viene comunicata al Giudice Tutelare (G.T.).

Se nel corso del giudizio di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice trasmette il procedimento al G.T.

Provvedimenti provvisori: dopo l'esame il Giudice Istruttore può nominare un curatore provvisorio per il compimento degli atti urgenti. Il curatore provvisorio, prima di esercitare le funzioni, presta giuramento dinanzi al Giudice Tutelare.

Decisione: sentenza del Tribunale con cui si accoglie (o meno) la richiesta di inabilitazione. Produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza.

Impugnazione: richiesta di riesame del provvedimento di fronte ad un giudice diverso. La sentenza può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto a proporre la domanda e dal curatore nominato. Il termine per l'impugnazione decorre dalla notificazione (a tutti coloro che parteciparono al giudizio e all'eventuale curatore provvisorio) della sentenza.

Revoca: viene pronunciata dal tribunale quando cessa la causa dell'inabilitazione su richiesta degli stessi soggetti aventi diritto a promuovere il ricorso. Il GT deve vigilare per riconoscere se la causa di inabilitazione continui. Se ritiene che essa sia venuta meno informa il PM. Il procedimento per la revoca segue le stesse norme stabilite per la pronuncia.

Apertura della curatela

Comunicazione al G.T. e luogo di apertura della curatela: il decreto di nomina del curatore provvisorio (se nominato) e la sentenza di inabilitazione vengono comunicati al Giudice Tutelare a cura del cancelliere dell'Autorità Giudiziaria che li ha pronunciati. Il Giudice Tutelare del luogo dove risiede o dimora dichiara aperta la curatela.

Cause di inammissibilità: non possono essere nominati curatori (e se sono stati nominati devono cessare): gli incapaci legali, le persone in lite con la persona fragile.

Dispense: può chiedere l'esonero dall'incarico di curatore chi svolge alte cariche dello Stato, chi ha compiuto 65 anni, chi ha più di tre figli minori, chi esercita altra tutela, chi è impedito da infermità permanente.

Decreto di nomina: il Giudice Tutelare, aperta la curatela, procede alla nomina del curatore. Il Giudice Tutelare nomina curatore la persona designata dallo stesso interessato, in vista della propria futura incapacità. Se manca la designazione o la persona designata non è ritenuta idonea, il giudice tutelare può nominare: il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, un genitore, il figlio/a, il fratello/ sorella, un parente entro il quarto grado. Per ragioni di opportunità il Giudice può nominare un'altra persona idonea, un soggetto privato o pubblico.

Durata dell'incarico: 10 anni ad eccezione dell'ipotesi in cui il tutore sia il coniuge, la persona stabilmente convivente, un ascendente o un discendente

Gestione della curatela

Inventario dei beni del tutelato: non è previsto l'obbligo di inventario.

Atti di ordinaria amministrazione: gli atti di gestione quotidiana del patrimonio che non modificano la consistenza del patrimonio sono compiuti in autonomia dalla persona inabilitata.

Atti di straordinaria amministrazione: (atti che modificano la consistenza del patrimonio) Per gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, oltre al consenso del curatore è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Per alcuni atti (quali vendita di beni, costituzione di pegni e ipoteche...) l'autorizzazione deve essere data dal Tribunale su parere del Giudice Tutelare.

Il Giudice può stabilire che taluni atti di straordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

Annulabilità degli atti compiuti dall'inabilitato: possono essere annullati dal giudice gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi entro i termini previsti dalla legge.

Esonero e rimozione dall'incarico: il Giudice può esonerare il tutore dall'incarico qualora l'attività sia troppo gravosa per lo stesso e vi sia un'altra persona idonea a sostituirlo.

Il GT può rimuovere il tutore se colpevole di negligenza, se abusa dei suoi poteri, se si dimostra inefficiente o se immeritevole dell'incarico per atti estranei alla tutela.

Amministrazione di sostegno*

Cause del provvedimento limitativo:

infermità, menomazione fisica o psichica che determinino nella persona un'impossibilità (anche parziale o temporanea) di provvedere ai propri interessi

Chi richiede il provvedimento:

il provvedimento può essere richiesto attraverso ricorso (domanda) promosso dalla stessa persona beneficiaria (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, dai Responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona

Procedimento per l'amministrazione di sostegno:

Domanda: ricorso, senza assistenza dell'avvocato, diretto al Giudice Tutelare del luogo dove vive (anche provvisoriamente) la persona fragile. Nel ricorso devono essere indicati: le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio (se conosciuti) del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Istruttoria: fase che compete al Giudice Tutelare. Egli procede all'esame della persona, interroga i parenti prossimi e reperisce le informazioni, eventualmente facendosi affiancare da un consulente tecnico (esperto).

Provvedimenti provvisori: successivamente all'esame della persona e prima del decreto di nomina, il Giudice può adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona, per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio; può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Giuramento: prima di assumere l'incarico, il tutore presta davanti al Giudice Tutelare giuramento di esercitare la funzione con fedeltà e diligenza.

Decisione: il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno contiene i seguenti dati e aspetti: generalità, durata dell'incarico, oggetto

* La legge non esclude espressamente l'apertura di amministrazione di sostegno a favore di minori, tuttavia si consiglia di verificare presso il Tribunale per i Minorenni di competenza se tale strumento di protezione viene adottato altrimenti rivolgersi al Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario.

dell'incarico, atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto dell'amministrato, atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore, limiti di spesa che l'amministratore può sostenere con le somme del beneficiario e periodicità con cui l'amministratore deve riferire al Giudice Tutelare per aggiornarlo.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno (anche provvisorio) è immediatamente esecutivo.

Impugnazione: contro il decreto del Giudice Tutelare è ammesso reclamo alla Corte d'Appello.

Il termine per l'impugnazione (10 giorni) decorre dalla notificazione del decreto a tutti coloro che parteciparono al giudizio. Se è stato nominato un amministratore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

Contro il decreto della Corte d'Appello è ammesso ricorso per Cassazione.

Revoca: quando il beneficiario, l'Amministratore, il Pubblico Ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo ritengono che siano venuti meno i presupposti per l'amministrazione di sostegno o che si debba sostituire l'amministratore, rivolgono istanza al Giudice Tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario e all'amministratore.

Il Giudice Tutelare provvede con decreto motivato, dopo aver assunto le necessarie informazioni.

Se il G.T. ritiene che, a causa di cambiamenti della situazione, l'amministrazione di sostegno non sia più idonea a proteggere la persona, questi informa il Pubblico Ministero per l'eventuale apertura della tutela/curatela. L'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o curatore provvisorio o con la sentenza di interdizione/inabilitazione.

Per la revoca dell'amministrazione si osservano le stesse norme stabilite per la pronuncia.

Apertura dell'amministrazione di sostegno

Si apre in seguito all'accoglimento da parte del Giudice Tutelare del ricorso per amministrazione di sostegno.

Effetti del provvedimento sul destinatario: il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non sono indicati nel decreto di nomina. Nel decreto, infatti, sono elencati gli atti che necessitano dell'assistenza dell'amministratore di sostegno e gli atti per i quali l'amministratore di sostegno ha il potere di rappresentanza (atti compiuti dall'amministratore in nome e per conto del beneficiario). Il beneficiario può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Luogo di apertura dell'amministrazione di sostegno: il Giudice Tutelare del luogo in cui la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno vive (anche provvisoriamente) dichiara aperta l'amministrazione di sostegno.

Decreto di nomina: il Giudice Tutelare, aperta l'amministrazione di sostegno, procede alla nomina dell'amministratore di sostegno.

Il Giudice Tutelare può nominare amministratore di sostegno la persona designata dallo stesso interessato, in vista della propria futura incapacità. Se manca la designazione o se la persona designata non è ritenuta idonea, il giudice tutelare può nominare: il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, un genitore, il figlio/a, il fratello o sorella, un parente entro il quarto grado.

Per ragioni di opportunità il Giudice può nominare un'altra persona idonea, un soggetto privato o pubblico.

Il decreto di nomina contiene: generalità del beneficiario e dell'amministratore, durata dell'incarico (a tempo determinato o indeterminato), oggetto (atti per i quali l'amministratore esercita rappresentanza e atti per i quali esercita poteri di assistenza); limiti di spesa periodica, periodicità della relazione di attività.

Requisiti dell'amministratore di sostegno, gratuità ed equo indennizzo: l'amministratore di sostegno deve possedere un'adeguata idoneità all'incarico secondo il criterio dell'esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

L'incarico è gratuito; qualora la gestione risulti di particolare complessità, l'amministratore può richiedere al Giudice Tutelare un equo indennizzo o la possibilità di farsi aiutare nella gestione da persone stipendiate (commercialista, consulenti del lavoro ecc.), attingendo direttamente al patrimonio del beneficiario.

L'equo indennizzo non consiste in una retribuzione bensì in un supporto concreto utile all'amministratore per gestioni particolarmente laboriose.

Cause di inammissibilità: non possono essere nominati amministratori di sostegno (e se sono stati nominati devono cessare) gli incapaci legali, cioè coloro che non hanno ancora acquistato la capacità di agire e coloro che, avendola acquistata, la hanno successivamente perduta: sono i minori di 18 anni e gli interdetti.

Dispense: può chiedere l'esonero dall'incarico di amministratore di sostegno, prima del giuramento, chi svolge alte cariche dello Stato, chi ha compiuto 65 anni, chi ha più di tre figli minori, chi esercita altra tutela, chi è impedito da infermità permanente.

Durata dell'incarico: l'incarico dura 10 anni (prorogabile prima della scadenza) ad eccezione dell'ipotesi in cui l'amministratore di sostegno sia il coniuge, la persona stabilmente convivente, un ascendente o un discendente.

Provvedimenti urgenti: prima che l'AdS abbia assunto le funzioni, il Giudice Tutelare può emettere (d'ufficio o su istanza di PM, parente o affine) i provvedimenti urgenti per la cura della Persona o per l'amministrazione del patrimonio.

Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Giuramento: prima di assumere l'incarico, l'amministratore di sostegno presta davanti al Giudice Tutelare giuramento di esercitare la funzione con fedeltà e diligenza.

Gestione dell'amministrazione di sostegno

Inventario dei beni dell'amministrato: non è previsto l'obbligo di inventario. In base agli ampi poteri concessi al Giudice Tutelare, questi può comunque richiederlo.

Cura della persona e del patrimonio: nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere e concordarli insieme; in caso di dissenso con il beneficiario l'amministratore si deve rivolgere al Giudice Tutelare.

In caso di atti dannosi, di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni del beneficiario, questi, il P.M. o gli altri soggetti che possono ricorrere per la nomina dell'amministratore, possono chiedere al G.T. di adottare gli opportuni provvedimenti.

Atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana: possono essere compiuti in ogni caso in autonomia dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

Altri atti:

Il Giudice Tutelare, in virtù degli ampi poteri riconosciutigli dalla legge, individua nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno:

- gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (rappresentanza esclusiva)
- gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assenso dell'amministratore di sostegno (assistenza necessaria)

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli altri atti.

Annulabilità degli atti: gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione delle disposizioni di legge o che vanno oltre i poteri conferitegli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.

Gli atti compiuti dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o del decreto che istituisce l'amministratore di sostegno possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.

La domanda di annullamento si prescrive in cinque anni dal momento in cui cessa la sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Rendiconto e relazione al GT: l'Amministratore deve presentare periodicamente, secondo le indicazioni del GT, il rendiconto della gestione. Il rendiconto consiste nella descrizione della gestione patrimoniale e in una relazione di aggiornamento sulle condizioni di vita della Persona.

Responsabilità dell' amministratore di sostegno: l'amministratore deve amministrare il patrimonio del beneficiario usando l'attenzione richiesta per la specifica situazione. Egli risponde verso il beneficiario di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Cessazione delle funzioni, rendiconto finale e chiusura dell'amministrazione di sostegno

Esonero e rimozione dall'incarico: il Giudice può esonerare l'amministratore dall' incarico qualora l'attività sia troppo gravosa per lo stesso e vi sia un' altra persona idonea a sostituirlo.

Il GT può rimuovere l'amministratore se colpevole di negligenza, se abusa dei suoi poteri, se si dimostra inefficiente o se immeritevole dell'incarico per atti estranei all'ufficio.

Chiusura della amministrazione di sostegno e rendiconto finale: quando cessa l'amministrazione di sostegno, l'AdS deve occuparsi della consegna dei beni agli eredi e deve presentare entro due mesi il rendiconto finale al G.T. per l'approvazione, compatibilmente con le indicazioni contenute nel decreto di nomina.

Casi di chiusura dell'amministrazione di sostegno: morte del beneficiario, revoca dell'amministrazione di sostegno per cessazione delle motivazioni che avevano portato all'apertura del provvedimento.

L'incapacità naturale

È la condizione di chi si trova in stato di incapacità di intendere o di volere per qualsiasi causa (ad esempio, una persona, maggiore di età, sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti è in stato di incapacità naturale), anche transitoria nel momento in cui compie un atto giuridico.

L'incapacità di intendere e di volere consiste in un'alterazione dei normali processi di formazione e manifestazione della volontà, di intensità tale da impedire una consapevole e libera autodeterminazione del soggetto.

L'ordinamento riconosce una forma di protezione al soggetto *incapace naturale*, ma non ancora sottoposto ad alcuna misura di protezione: infatti, gli atti compiuti da persona (adulta) che per causa, anche transitoria, sia incapace naturale possono essere annullati.

La legge subordina l'annullamento alla necessità di provare:

- l'incapacità al momento dell'atto
- il grave pregiudizio per l'incapace
- nel caso di contratti, la malafede dell'altro contraente (salvo per ciò che concerne le donazioni, il testamento e il matrimonio, laddove è sufficiente la prova dell'incapacità naturale al momento del compimento dell'atto)

La domanda di annullamento può essere esercitata dall'incapace, o dai suoi eredi entro cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto o il contratto è stato concluso.

La prova della sussistenza dell'incapacità naturale al momento del compimento dell'atto deve essere fornita dal soggetto che ne chiede l'annullamento.

Tabelle riassuntive

Tutela

Cause del provvedimento limitativo	Condizioni patologiche, psichiche accertate che causano la perdita definitiva dell'autonomia nel difendere i propri interessi e nel compiere gli atti quotidiani della vita
La domanda	Ricorso diretto al Tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale si procede ha la residenza o il domicilio.
Chi richiede il provvedimento	Ricorso promosso, tramite avvocato, da: interdicendo stesso, coniuge o persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, curatore ; Pubblico Ministero su segnalazione.
Istruttoria	(Compete al giudice istruttore) esame obbligatorio della persona; interrogatorio dei parenti prossimi; assunzione di informazioni utili; eventuale nomina di un Tutore provvisorio.
Decisione	L'interdizione (pronunciata con sentenza) produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza. Se si tratta di minore interdetto nell'ultimo anno della minore età, gli effetti decorrono dal raggiungimento della maggiore età.
Effetti del provvedimento sul destinatario	L'interdetto viene privato della capacità di agire. Al tutore compete: la cura della persona dell'interdetto, la rappresentanza in tutti gli atti civili, l'amministrazione dei beni.
Luogo di apertura della tutela – Competenza territoriale del Giudice Tutelare	Il giudice tutelare del luogo dove vive effettivamente la persona, dichiara aperta la tutela.
Durata dell'incarico	10 anni ad eccezione dell'ipotesi in cui il tutore sia il coniuge, la persona stabilmente convivente, un ascendente o un discendente.

Curatela

Cause del provvedimento limitativo	Condizione di infermità parziale o situazioni (sociali o sanitarie) tali da mettere a rischio il patrimonio della persona o della sua famiglia.
La domanda	Ricorso diretto al Tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale si procede ha la residenza o il domicilio.
Chi richiede il provvedimento	Ricorso promosso, tramite avvocato, da: inabilitando stesso, coniuge o persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore ; Pubblico Ministero su segnalazione.
Istruttoria	(Compete al giudice istruttore) esame obbligatorio della persona; interrogatorio dei parenti prossimi; assunzione di informazioni utili; eventuale nomina di un Curatore provvisorio.
Decisione	L'inabilitazione (pronunciata con sentenza) produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza. Se si tratta di minore inabilitato nell'ultimo anno della minore età, gli effetti decorrono dal raggiungimento della maggiore età.
Effetti del provvedimento sul destinatario	L'inabilitazione limita la capacità dell'inabilitato agli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.
Luogo di apertura della tutela – Competenza territoriale del Giudice Tutelare	Il giudice tutelare del luogo dove vive effettivamente la persona, dichiara aperta la curatela.
Durata dell'incarico	10 anni ad eccezione dell'ipotesi in cui il tutore sia il coniuge, la persona stabilmente convivente, un ascendente o un discendente.

31/12/2011

7. Forme di protezione giuridica

Amministrazione di sostegno

Cause del provvedimento limitativo	Trovarsi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica.
La domanda	Ricorso diretto al Giudice Tutelare del luogo dove la persona nei confronti della quale si procede ha la residenza o il domicilio.
Chi richiede il provvedimento	Ricorso promosso dallo stesso soggetto interessato, dal coniuge o persona convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore o curatore, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona ; Pubblico Ministero su segnalazione.
Istruttoria	(Compete al giudice tutelare) Esame obbligatorio della persona tenendo conto, compatibilmente con i suoi interessi, dei bisogni e delle richieste; interrogatorio dei parenti prossimi; assunzione di informazioni utili. Provvedimenti urgenti per cura e amministrazione del patrimonio e nomina di Amministratore di sostegno provvisorio.
Decisione	Se il GT accoglie il ricorso, nomina con decreto l'amministratore di sostegno. Se si tratta di minore sottoposto ad amministrazione di sostegno nell'ultimo anno della minore età, gli effetti decorrono dal raggiungimento della maggiore età.
Effetti del provvedimento sul destinatario	Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno, indicati nel decreto di nomina. Il beneficiario può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Luogo di apertura della tutela – Competenza territoriale del Giudice Tutelare	Il giudice tutelare del luogo in cui la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno ha residenza o domicilio dichiara aperta l'amministrazione di sostegno.
Durata dell'incarico	A tempo determinato (10 anni, termine prorogabile entro la scadenza) ad eccezione dell'ipotesi in cui il tutore sia il coniuge, la persona stabilmente convivente, un ascendente o un discendente per cui è a tempo indeterminato.

